Regione Umbria
Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi
Sezione Analisi e istruttoria documentale

Atto n. 1541

Proposta di legge
di iniziativa dei Consiglieri Rossi Gianluca, Baiardini, Brega, Cintioli, Gilioni, Masci, Ronca e Tomassoni

Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO

- internazionale
- europea
- nazionale
- regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi

Sezione Analisi e istruttoria documentale

Regione Umbria
Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi
Sezione Analisi e istruttoria documentale

ATTO N. 1541

Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza

Panoramica sulla legislazione regionale esistente			p.
Normativa essenziale di riferimento			p.
-	Internazionale	• Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia	p.
-	Europea	• Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori – Adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 …….	p.
-	Nazionale	• Testo DDL n. 2008 del Governo, adottato come testo base, e scheda lavori parlamentari relativi agli altri testi abbinati presentati dai deputati …….	p.
		• D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche …….	p.
		• L. 23 dicembre 1997, n. 451, Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia	p.
		• L. 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù ……	p.
Regionale		• Abruzzo — L.R. 2 giugno 1988, n. 46, Convenzione con l'U.N.I.C.E.F. per l'istituzione del "Difensore dell'infanzia" ……..	p.
		• Basilicata — L.R. 17 aprile 1990, n. 15, Convenzione con l'UNICEF per la istituzione del Difensore dell'Infanzia ……..	p.
		• Calabria — L.R. 12-11-2004, n. 28 Garante per l'infanzia e l'adolescenza ……	p.
		• Campania — L.R. 24-07-2006, n. 17 Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza ……..……..	p.
		• Emilia Romagna — L.R. 17-02-2005, n. 9, Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza ……..……..	p.
		• Friuli Venezia Giulia — L.R. 24 giugno 1993, n. 49, art. 19, Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori …	p.
		• Lazio — L.R. 28-10-2002, n. 38, Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza ……..……..	p.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

- Liguria — L.R. 16-03-2007, n. 9**,** Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ……..……. p.
- Lombardia — L.R. 30-03-2009, n. 6 Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza …… p.
- Marche — L.R. 28-07-2008, n. 23, Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale ……. p.
- Molise — L.R. 2 ottobre 2006, n. 32, Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori ……. p.
- Puglia — L.R. 10 luglio 2006, n. 19, art. 30, Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia … p.
- Provincia Autonoma di Trento — L.P. 11 febbraio 2009, n. 1, Modifiche della legge provinciale sul difensore civico - compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza ……..……. p.
  L.P. 3 aprile 2007, n. 10, Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza[1] …….. p
- Umbria — L.R. 23 gennaio 1997, n. 3, art. 11, Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali ……... p.
- Veneto — L.R. 9 agosto 1988, n. 42, Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ……... p

[1] Per opportuna conoscenza nel presente elenco si riporta anche la legge della Provincia Autonoma di Trento, la L.P. 3 aprile 2007, n. 10, con la quale istituiva appunto il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, legge abrogata all'art. 4, della L.P. 11 febbraio 2009, n. 1, *Modifiche della legge provinciale sul difensore civico – compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza*.
In questa raccolta si riporta pertanto la L.P. 20 dicembre 1982, n. 28, che prevedeva l'istituzione dell'ufficio del difensore civico, al cui titolare con l'art. 2-ter della citata L.P. n. 1/2009 vengono assegnati i compiti in materia di infanzia ed adolescenza.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Panoramica sulla legislazione regionale esistente

Dai dati desunti dal Sito ufficiale dell'UNICEF risulta che, al contrario di quanto sta avvenendo in ambito nazionale, gran parte delle regioni si sono dotate di leggi con le quali hanno istituito una autorità garante per l'adolescenza e l'infanzia, ovvero difensori, garanti o tutori per l'infanzia o di un ufficio, commissione o struttura con analoghi compiti di promozione e tutela dell'infanzia, come risulta dal seguente schema:

Regioni che hanno istituito una autorità Garante per l'infanzia

n.	Regione	Legge istitutiva
1.	Veneto	L. R. 9 agosto 1988, n. 42
2.	Abruzzo	L. R. 2 giugno 1988, n. 46
3.	Basilicata	L. R. 17 aprile 1990, n. 15
4.	Friuli Venezia Giulia	L. R. 24 giugno 1993, n. 49, art. 19
5.	Umbria	L. R. 23 gennaio 1997, n. 3, art. 11
6.	Marche	L. R. 28 luglio 2008, n. 23
7.	Lazio	L. R. 28 ottobre 2002, n. 38
8.	Calabria	L. R. 12 novembre 2004, n. 28
9.	Emilia Romagna	L. R. 17 febbraio 2005, n. 9
10.	Liguria	L. R. 24 maggio 2006, n. 12, art. 33
11.	Puglia	L. R. 10 luglio 2006, n. 19, art. 30
12.	Molise	L. R. 2 ottobre 2006, n. 32
13.	Campania	L. R. 24 luglio 2006, n. 17
14.	Provincia Autonoma di Trento	L. P. 3 aprile 2007, n. 10
15.	Lombardia	L. R. 30 marzo 2009, n. 6

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Nell'ambito di questa elencazione si osserva quanto segue:

- le **Regioni Abruzzo** e **Basilicata** con le rispettive leggi del 1988 e del 1990, hanno istituito la figura del *Difensore dell'Infanzia*, mediante la stipula di una Convezione con l'UNICEF;
- la **Regione Veneto** è stata la prima regione ad istituire un *Ufficio di protezione e di pubblica tutela dei minori* con apposita legge regionale 9 agosto 1988, n. 42, creando la figura del *Pubblico Tutore dei minori*;
- l'**Umbria** con la propria legge regionale 23 gennaio 1997, n. 3, art. 11, senza individuare strumenti precisi di tutela per l'infanzia, si era tuttavia preoccupata di prevedere l'istituzione di un *Centro regionale per l'infanzia e l'età evolutiva*, con funzioni essenzialmente conoscitive, ma con la previsione di elaborare linee di indirizzo e di intervento in relazione ai diritti, ai bisogni e ai doveri dell'età evolutiva e dell'infanzia, alla responsabilità degli adulti attraverso la definizione di piani intersettoriali di azione specifici;
- la **Regione Friuli-Venezia Giulia** fin dal 1993 si è dotata di una legge che nell'ambito delle politiche a sostegno delle famiglie, prevedesse anche la tutela dei minori, istituendo l'*Ufficio del tutore pubblico dei minori*;
- la **Regione Puglia** ha previsto l'istituzione del Garante regionale per i diritti del minore nell'ambito della normativa più generale **sui servizi sociali**: la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 *Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia*;
- la **Regione Marche** ha addirittura previsto la figura dell'*ombusdam*, istituto tipico delle democrazie scandinave dove la figura dell'ombudsman è presente da tempo ed è, in genere, un commissario nominato dal parlamento e incaricato di verificare il corretto funzionamento della pubblica amministrazione;
- le leggi delle restanti regioni sono piuttosto recenti, tutte comprese tra il 2002 e il 2009, e, prevedono tutte, con qualche eccezione lessicale, la figura del Garante per l'infanzia e l'adolescenza;
- la **Provincia Autonoma di Trento** ha abrogato una apposita legge provinciale (L.p. 10/2007) che istituiva il Garante per l'infanzia e ha attribuito con la L.p. 1/2009 le competenze in materia di infanzia ed adolescenza al Difensore Civico, figura questa istituita con la legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28.

Attualmente sono state presentate proposte di legge per l'istituzione di un Garante regionale per l'infanzia anche presso i Consigli regionali di **Sardegna** e **Piemonte**.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Dal sito UNICEF risulta che soltanto nelle seguenti regioni è stata nominata una figura di tutore/garante effettivamente attivo sul territorio:

- nelle **Marche** (Mery Mengarelli dal cui sito risulta tuttavia che il suo mandato è scaduto nel luglio scorso);
- nel **Friuli Venezia Giulia** (Francesco Milanese)**;**
- in **Veneto** (Lucio Strumendo)**;**
- in **Puglia;**
- **Lazio** (Francesco Alvaro);
- **Molise (**Nunzia Lattanzio);
- **Campania** (Gennaro Imperatore).

Sembra pertanto da una prima indagine svolta nel sito UNICEF che al momento sono operativi solo 6 o 7 di queste autorità di garanzia e tutela dei minori, e dal medesimo sito sembra di riscontrare un rilievo circa la disomogeneità esistente tra le leggi regionali istitutive del Garante relativamente alle funzioni, alla struttura e al coordinamento con la figura del Garante nazionale, ancora peraltro non istituita.

L'UNICEF proprio perché ha costatato che le leggi regionali istitutive di un Garante per l'infanzia approvate sinora appaiono spesso disomogenee**,** ha elaborato delle Linee guida per l'istituzione del Garante regionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza da sottoporre all'attenzione delle Regioni che non hanno ancora legiferato in materia, mentre sta operano per contribuire all'istituzione di un Garante nazionale.

Le citate Linee Guida, tengono conto degli standard minimi che la figura del Garante per l'infanzia dovrebbe ricoprire, così come enunciato nel Commento generale n. 2 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, che riprende nei contenuti quanto previsto dai cosiddetti *"Principi di Parigi"*.

Come già detto per ora non esiste un Garante nazionale per l'infanzia tuttavia nella Legislatura attuale (la XVI) sono stati presentati sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei Deputati nuovi Ddl in materia e il Consiglio dei Ministri ha approvato il 1° agosto 2008 il ddl *"Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza"* (ddl C.2008), che il 13 novembre 2008 ha ottenuto parere favorevole – con alcune integrazioni – della Conferenza Stato-Regioni e il 5 gennaio 2009 è stata assegnato alle Commissioni della Camera competenti per l'esame.

Il 12 gennaio 2009 è iniziato in seno alle Commissioni riunite *"Affari Costituzionali"* e *"Affari Sociali"* l'esame, in sede referente, del ddl governativo e di tutti i ddl correlati presentati in materia alla Camera, come risulta dalla scheda dei lavori parlamentari allegata.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Nella presente raccolta si riportano i testi:

- della Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia, e i relativi protocolli opzionali ratificati in Italia con legge 11 marzo 2002, n.46, che riguardano la vendita, la prostituzione e la pornografia sui bambini nonché il loro coinvolgimento nei conflitti armati,
- della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori;
- del Disegno di legge n. 2008 del Governo, adottato come testo base, e scheda lavori parlamentari relativi agli altri testi abbinati presentati dai deputati, per l'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia;
- delle leggi vigenti delle 15 Regioni che hanno provveduto all'istituzione del Garante regionale per il diritti dell'infanzia e dell'adolescenza o, che hanno definito i compiti e il funzionamento del relativo Ufficio.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi
Sezione Analisi e istruttoria documentale

CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
APPROVATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE
IL 20 NOVEMBRE 1989,
RATIFICATA DALL'ITALIA CON LEGGE 27 MAGGIO 1991, N. 176

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi

Sezione Analisi e istruttoria documentale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi
Sezione Analisi e istruttoria documentale

CONVENZIONE EUROPEA SULL'ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI ADOTTATA DAL CONSIGLIO D'EUROPA A STRASBURGO IL 25 GENNAIO 1996

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi

Sezione Analisi e istruttoria documentale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi
Sezione Analisi e istruttoria documentale

TESTO DDL 2008
SCHEDE ATTIVITÀ PARLAMENTARE
LEGGI NAZIONALI

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi

Sezione Analisi e istruttoria documentale

Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione	
Autore:	Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Altri Autori:	Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo:	Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza - A.C. 127 e abb. - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:	AC N. 2008/XVI AC N. 349/XVI AC N. 858/XVI AC N. 1197/XVI AC N. 127/XVI
Serie:	Progetti di legge Numero: 113
Data:	09/02/2009
Descrittori:	GARANTE GIOVANI INFANZIA
Organi della Camera:	I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni XII-Affari sociali
Altri riferimenti:	AC N. 1591/XVI AC N. 1913/XVI

Progetti di legge

9 febbraio 2009 **n. 113/0**

Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza

A.A.C. 127 e abb.

Elementi per l'istruttoria legislativa

Numero del progetto di legge	**2008**	**127**	**349**	**858**	**1197**	**1591**	**1913**
Titolo	Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza	Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza	Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e della adolescenza	Istituzione del tutore pubblico dell'infanzia	Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza	Istituzione del Garante nazionale dei diritti dell'infanzia e della adolescenza	Istituzione del Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
Iniziativa	Governativa	Parlamentare					
Iter *al Senato*	No						

Numero di articoli	7	15	7	6	11	10	7
Date:							
presentazione o trasmissione alla Camera	11/12/2008	29/04/2008	29/04/2008	07/05/2008	28/05/2008	31/07/2008	18/11/2008
Assegnazione	05/01/2009	17/06/2008	04/06/2008	16/09/2008	16/09/2008	03/11/2008	15/12/2008
Commissione competente	I (Aff. Cost.) XII (Aff. Soc.)	I (Aff. Cost.) XII (Aff. Soc.)	I I (Aff. Cost.) XII (Aff. Soc.)	I (Aff. Cost.) XII (Aff. Soc.)	I (Aff. Cost.) XII (Aff. Soc.)	I (Aff. Cost.) XII (Aff. Soc.)	I (Aff. Cost.) XII (Aff. Soc.)
Sede	Referente	Referente	Referente	Referente	Referente	Referente	Referente
Pareri previsti	II (Giustizia) III (Aff. Esteri) V (Bilancio) XI (Lavoro) XIV (Politiche Comunitarie) Questioni regionali	II (Giustizia) III (Aff. Esteri) V (Bilancio) VII (Cultura) X (Att. Prod.) XI (Lavoro) XIV (Politiche Comunitarie) Questioni regionali	II (Giustizia) III (Aff. Esteri) V (Bilancio) VII (Cultura) XI (Lavoro) XIV (Politiche Comunitarie) Questioni regionali	II (Giustizia) III (Aff. Esteri) V (Bilancio) VII (Cultura) XI (Lavoro) Questioni regionali	II (Giustizia) III (Aff. Esteri) V (Bilancio) VII (Cultura) XI (Lavoro) Questioni regionali	II (Giustizia) III (Aff. Esteri) V (Bilancio) VII (Cultura) XI (Lavoro) Questioni regionali	II (Giustizia) III (Aff. Esteri) V (Bilancio) VII (Cultura) IX (Trasporti) XI (Lavoro) Questioni regionali

Contenuto

I progetti di legge in esame istituiscono e disciplinano il “Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza” (definito, dalla proposta di legge A.C.858, “tutore

pubblico dell’infanzia”), anche in attuazione della Costituzione (art. 31) e di convenzioni internazionali ed europee, figura già esistente in molti paesi europei.
Qui di seguito si procederà ad un’illustrazione sintetica del contenuto dei provvedimenti articolata in relazione ai diversi aspetti trattati di volta in volta dagli stessi.
In tema di **composizione dell’organo** tutti i progetti di legge in esame istituiscono un apposito organo, il Garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza, con il compito di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e di dare attuazione ad una serie di convenzioni internazionali in materia di minori, tranne una, l’A.C. 858, che prevede l’istituzione del tutore pubblico dell’infanzia in ogni provincia, con nomina da parte dei consigli provinciali.
In via generale, il Garante è dotato delle prerogative di autonomia che caratterizzano nel nostro ordinamento le Autorità indipendenti.
In tema di **funzioni e poteri,** tutti i progetti di leggeattribuiscono al garante l’esercizio di poteri di diversa natura, riconducibili, sostanzialmente, a funzioni di promozione, di indirizzo, di carattere consultivo e di controllo. Inoltre alcune proposte di legge (A.C. 127 e A.C. 1913) attribuiscono al Garante la facoltà di ordinare indagini ed ispezioni, di compiere mediazione familiare (A.C. 127, A.C. 349 e A.C. 1197), nonché di irrogare sanzioni amministrative (A.C. 1197).
In tema di **rapporti con le altre istituzioni** i progetti di legge prevedono diversi rapporti di collaborazione, quali quelli previsti con la rete dei Garanti europei (A.C. 2008), con gli organismi regionali competenti (A.C. 2008, A.C. 127 e A.C. 349), con gli organi dell’Unione europea e gli organismi internazionali (A.C. 127 e A.C. 349), con la commissione per le adozioni internazionali ed il comitato per i minori stranieri (A.C. 127 e 1913)con università ed istituti di statistica e di ricerca (A.C. 1197), nonché con la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (A.C. 1197)

Quanto all'organizzazione dell'ufficio i progetti di legge (ad eccezione dell'A.C. 127) individuano inoltre, con soluzioni diverse, le modalità di nomina del Garante, i requisiti soggettivi richiesti per assumere lacarica e le incompatibilità.
Con riguardo **alle forme di intervento nei procedimenti giudiziari**, le proposte di legge nn. 127, 349 e 1913 attribuiscono al Garante una serie di compiti in ambito giudiziario e di impulso degli organi giudiziari, nonché funzioni consultive rispetto ai provvedimenti di allontanamento del figlio dalla residenza familiare. Le medesime proposte di legge inoltre garantiscono al minore la possibilità di segnalare al Garante situazioni di disagio e di chiederne l'intervento.

Relazioni allegate

Tutte le proposte di legge sono corredate della relazione illustrativa. Il disegno di legge del Governo (A.C. 2008) è corredato altresì dell'analisi tecnico-normativa e della relazione tecnica. Ad esso è altresì allegato il parere espresso dalla Conferenza Stato-Regioni.

Necessità dell'intervento con legge

I progetti di legge intervengono in una materia non disciplinata attualmente dall'ordinamento giuridico, dando attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 31 della Costituzione nonché a convenzioni internazionali ed europee.
Si giustifica, pertanto, l'utilizzazione dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come rilevato anche dall'analisi tecnico-normativa che accompagna il disegno di legge del Governo (A.C. 2008), la materia trattata appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva sotto un duplice profilo: da un lato, infatti, viene disciplinata l'istituzione di un nuovo organismo statale, con un richiamo, pertanto, alle previsioni di cui all'articolo 117, comma 2, lettera f) della Costituzione, dall'altro le politiche di sostegno all'infanzia e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale per la tutela dei diritti dei minori rientrano nelle disposizioni di cui alla lettera f) del medesimo comma 2 dell'articolo 117.

Compatibilità comunitaria

Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea

(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

L'istituzione da parte degli Stati membri di garanti per l'infanzia, in attuazione delle convenzioni internazionali per la tutela dell'infanzia, è stata espressamente caldeggiata dal Parlamento europeo nella risoluzione "Verso una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori" adottata il 16 gennaio 2008. L'importanza di una maggiore tutela dei minori nel corso dei procedimenti giudiziari e delle indagini è sottolineata in una raccomandazione del Parlamento europeo al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, approvata in plenaria il 3 febbraio 2009.
La tutela dei diritti dei minori è considerato un campo di azione prioritario sia nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione europea per il 2009, sia nel programma della Presidenza ceca per il primo semestre 2009.
Si segnala inoltre che dal 1987 è stato istituito presso il Parlamento europeo l'incarico di Mediatore per i casi di sottrazione internazionale di minori. La Commissione europea ha recentemente previsto la creazione al suo interno di un gruppo interservizi e di un coordinatore per i diritti dei minori.
Si ricorda infine che a sostegno della politiche di tutela dei minori l'Unione europea ha adottato il programma specifico Daphne III per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (dotazione di 116,85 milioni di euro per il periodo 2008-2013) e il programma "Safer Internet" per la protezione dei bambini che

usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (dotazione finanziaria di 55 milioni di euro per il periodo 2009-2013).

Incidenza sull'ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 3, comma 2, della proposta A.C. 127, prevede l'istituzione, mediante l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un apposito ruolo del personale dipendente dal Garante. L'articolo 13 della medesima proposta contempla inoltre la potestà regolamentare del Garante nelle materie di propria competenza. Tale potestà è prevista anche dall'articolo 4 della proposta di legge A.C. 349. L'articolo 5, comma 2, della pdl A.C. 858, prevede la determinazione, con decreto del Ministro dell'interno, di un'indennità a titolo di rimborso spese per il tutore pubblico dell'infanzia.
L'articolo 2 della pdl A.C. 1913 stabilisce che la nomina del Garante avvenga con decreto del Presidente della Repubblica su designazione formulata d'intesa dai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L'articolo 4 della medesima proposta rimette ad un d.p.c.m. la determinazione del contingente dell'Ufficio del Garante nazionale, ed ad un ulteriore atto della stessa natura l'istituzione di un apposito ruolo del personale dipendente.
Anche l'articolo 4 della pdl A.C. 1591 prevede la nomina del Garante con D.P.R. su proposta dei Presidenti di Camera e Senato, mentre l'articolo 5 della medesima proposta prevede l'emanazione di un regolamento per la disciplina degli aspetti organizzativi e funzionali dell'Ufficio del Garante.

Formulazione del testo

Va rilevato che l'**A.C. 349** non detta disposizioni riguardo alle modalità e requisiti di nomina del Garante né riguardo alla sua durata in carica.
Per le ulteriori osservazioni si fa rinvio al contenuto delle schede di lettura.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

LEGGI NAZIONALI

D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 [(1)].

Regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche [(2)].

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 novembre 1996, n. 259.

(2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- *I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 31 luglio 2002*;

- *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 22 febbraio 2002, n. 894/A3*; *Nota 22 aprile 2002, n. 1942/A3*; *Circ. 22 aprile 2002, n. 1948/A3*; *Nota 10 aprile 2003, n. 1736/A2*; *Nota 17 settembre 2003, n. 3435/A3*; *Nota 18 marzo 2004, n. 1171/A3*; *Nota 15 settembre 2004, n. 3686*;

- *Ministero della pubblica istruzione: Circ. 23 novembre 1996, n. 715*; *Circ. 27 novembre 1996, n. 722*; *Circ. 16 dicembre 1996, n. 750*; *Circ. 29 gennaio 1997, n. 73*; *Circ. 12 febbraio 1997, n. 93*; *Circ. 28 maggio 1997, n. 331*; *Circ. 12 giugno 1997, n. 365*; *Circ. 10 luglio 1997, n. 429*; *Circ. 31 luglio 1997, n. 466*; *Circ. 6 agosto 1997, n. 487*; *Circ. 24 ottobre 1997, n. 659*; *Circ. 28 ottobre 1997, n. 664*; *Circ. 29 ottobre 1997, n. 667*; *Circ. 16 dicembre 1997, n. 829*; *Circ. 18 dicembre 1997, n. 864*; *Circ. 21 gennaio 1998, n. 28*; *Circ. 25 marzo 1998, n. 146*; *Circ. 30 marzo 1998, n. 158*; *Circ. 30 aprile 1998, n. 212*; *Circ. 19 maggio 1998, n. 239*; *Circ. 18 giugno 1998, n. 279*; *Circ. 7 agosto 1998, n. 350*; *Circ. 20 ottobre 1998, n. 425*; *Circ. 20 ottobre 1998, n. 424*; *Circ. 23 febbraio 1999, n. 49*; *Circ. 25 settembre 2000, n. 218*; *Circ. 17 gennaio 2001, n. 12*; *Circ. 20 marzo 2001, n. 49*.

Epigrafe
Premessa
1. *Finalità generali.*
2. *Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative.*
2-bis. *Assistenza medica.*
3. *Raccordi con la realtà sociale e con il territorio.*
4. *Organizzazione e gestione.*
5. *Convenzioni.*
5-bis. *Forum nazionale delle associazioni studentesche.*
5-ter. *Forum nazionale delle associazioni dei genitori.*
6. *Consulta provinciale.*
6-bis. *Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.*
6-ter. *Disposizioni finanziarie.*
7. *Giornata nazionale della scuola.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 3, comma 5-*bis*, del *decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 8 agosto 1996, n. 425*;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Visto il *decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19;

Ritenuta la necessità di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 133 del 3 aprile 1996;

Ritenuta l'opportunità di rimettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina della materia di cui all'art. 13 della citata direttiva;

Visto l'*art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Emana il seguente regolamento:

---

1. *Finalità generali.*

1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, anche mediante accordi di rete ai sensi dell'*articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative istituzionali [(3)].

1-*bis*. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola, in particolare sono da considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e, comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento [(4)].

2. Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonché, per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.

5. È compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.

(3) Comma così modificato dall'*art. 2, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

(4) Comma aggiunto dall'*art. 2, D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156* (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

2. *Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative.*

1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.

3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.

4. Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni [(5)].

(5) Comma così modificato dall'*art. 3, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

2-bis. *Assistenza medica* [(6)].

1. Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attività sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneità alle attività motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanità, sono individuate le necessità sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari [(7)].

(6) Rubrica aggiunta dall'*art. 1, D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301* (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45).

(7) Articolo aggiunto dall'*art. 3, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

3. *Raccordi con la realtà sociale e con il territorio.*

1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

2. La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in età scolare.

3. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.

4. Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento. L'accettazione di somme provenienti da privati, che concernono la realizzazione delle medesime iniziative, deliberata dal consiglio d'istituto, è subordinata al parere favorevole del comitato studentesco [(8)].

(8) Comma così modificato dall'*art. 4, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

4. *Organizzazione e gestione.*

1. Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e, sentito il collegio dei docenti, la coerenza con le finalità formative dell'istituzione scolastica [(9)].

2. Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa, con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'*articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*. Qualora ciò non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilità del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1 [(10)].

3. Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

4. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'*art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto e nella consulta provinciale, formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento. Il comitato altresì designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'*articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249* [(11)].

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

5. Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.

6. Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività.

7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano.

8. Per la realizzazione delle iniziative il comitato studentesco può anche realizzare, previa autorizzazione del consiglio di istituto, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.

9. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.

9-*bis*. Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonché per il recupero delle scolarità [(12)].

10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal dirigente scolastico, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto [(13)].

---

(9) Comma così modificato dall'*art. 5*, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.
(10) Comma così modificato dall'*art. 5*, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.
(11) Comma così modificato dall'*art. 5*, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.
(12) Comma aggiunto dall'*art. 3*, *D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156* (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).
(13) Comma così modificato dall'*art. 5*, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

---

5. *Convenzioni.*

1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalità d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonché alla

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilità per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del capo d'istituto ai sensi del comma 10 dell'art. 4.

1-*bis*. Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca può costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione è conferita ad uno studente maggiorenne (14).

2. Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità dell'ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo.

3. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento, ferma restando la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.

---

(14) Comma aggiunto dall'*art. 4*, *D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156* (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128).

5-bis. *Forum nazionale delle associazioni studentesche.*

1. Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare stabilità al dialogo e al confronto con il mondo studentesco (15).

2. Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell'anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei princìpi della Costituzione.

3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni studentesche individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, di seguito denominate: Alternativa studentesca, Azione studentesca, Confederazione degli studenti, Gioventù studentesca, Liste per la libertà della scuola, Movimento studenti di Azione cattolica, Movimento studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad entrambi i seguenti criteri:

a) numero di associati non inferiore a 3000 unità, o di rappresentanti nei consigli di istituto non inferiore a 200 unità, o di rappresentanti nelle consulte provinciali di cui all'articolo 6 non inferiore a 100 unità, o anche numero di progetti realizzati a norma dell'articolo 4 non inferiore a 100 unità. Sono anche considerate maggiormente rappresentative le associazioni o le confederazioni di associazioni di studenti le quali, pur non conseguendo i valori minimi sopra indicati, in due dei predetti requisiti presentano percentuali che, sommate tra di loro, diano il risultato di 100 per cento sui medesimi valori numerici;

b) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni.

5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*, 38, 45, 46, 47 e 48 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni, in possesso di maggiore età; in tale caso, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, a norma dell'*articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte, accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. È demandata alla stessa Direzione generale per lo studente la verifica, con periodicità annuale, della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.

6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.

7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali possono essere costituiti forum delle rappresentanze associative presso i detti uffici, cui partecipano le associazioni degli studenti aderenti al Forum nazionale, nonché, previe intese fra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di studenti maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle medesime regioni. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione dove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo [(16)].

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

(15) Vedi, anche, gli *artt. 1 e 3, D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75*.

(16) Articolo aggiunto dall'*art. 6, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105* e poi così sostituito dall'*art. 2, D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301* (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45).

5-ter. *Forum nazionale delle associazioni dei genitori.*

1. Il Forum nazionale delle associazioni dei genitori maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attività associativa dei genitori nella scuola come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonché di assicurare una sede stabile di consultazione delle famiglie sulle problematiche studentesche e scolastiche (17).

2. Il Forum è composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di genitori di alunni di istituto statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico od organizzazione sindacale, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volontà di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonché gli obiettivi della loro attività nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei princìpi della Costituzione.

3. In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni dei genitori, individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 febbraio 2002, n. 14, di seguito denominate: Associazione italiana genitori, Associazione genitori scuole cattoliche, Coordinamento genitori democratici.

4. Possono essere altresì accreditate al Forum, con le procedure di cui al comma 5, le associazioni o le confederazioni di associazioni di genitori di alunni in possesso delle caratteristiche di maggiore rappresentatività a livello nazionale, da accertare in base ad almeno tre dei seguenti criteri:

a) presenza nel territorio nazionale in non meno di quattro regioni, con una media di cinquecento associati per regione;

b) costituzione da almeno due anni alla data della domanda di ammissione;

c) numero di associati non inferiore a cinquemila genitori;

d) adesione all'Associazione europea dei genitori (EPA).

5. Le associazioni o le confederazioni di associazioni presentano la domanda di accreditamento, completa della documentazione, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per l'istruzione - Direzione generale per lo studente. I requisiti di rappresentatività descritti nel comma 4 possono essere comprovati ai sensi degli articoli 19, 19-*bis*, 38, 45, 46, 47 e 48 del citato *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, e successive modificazioni, anche con dichiarazione sostitutiva resa da un responsabile nazionale dell'associazione o della confederazione di associazioni; in tale caso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni emesse, a norma dell'*articolo 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000*. La Direzione generale per lo studente, esperite le istruttorie del caso sulle istanze e sulle documentazioni prodotte,

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

accredita le associazioni o le confederazioni di associazioni al Forum. E demandata alla stessa Direzione generale per lo studente, la verifica con periodicità triennale della persistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel Forum, anche in contraddittorio con l'associazione o la confederazione di associazioni interessata, secondo le modalità stabilite dal Forum medesimo.

6. Le attività del Forum, così come risultanti dai verbali, sono adeguatamente pubblicizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a mezzo stampa e sul proprio sito internet.

7. Con provvedimenti dei dirigenti generali degli Uffici scolastici regionali, possono essere costituiti Forum delle rappresentanze associative presso i detti Uffici, cui partecipano le associazioni dei genitori aderenti al Forum nazionale, nonché, previe intese tra le regioni e gli Uffici scolastici regionali, le associazioni di genitori maggiormente rappresentative a livello regionale, individuate in base a criteri analoghi a quelli previsti nel comma 4, in relazione alle dimensioni territoriali delle regioni medesime. Si applicano i commi 5 e 6 per quanto concerne le procedure di accreditamento e di verifica a cura dell'Ufficio scolastico regionale, d'intesa con la regione ove ha sede il Forum regionale, e la pubblicizzazione dei verbali del Forum medesimo [(18)].

(17) Vedi, anche, gli *artt. 1 e 3, D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75*.

(18) Articolo aggiunto dall'*art. 3, D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301* (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45).

6. *Consulta provinciale.*

1. Due rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico locale a livello provinciale che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica. La durata in carica dei predetti rappresentanti è di due anni. L'elezione di tali rappresentanti avviene entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto. Per la sostituzione degli eletti venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, anche per aver conseguito il diploma, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. La prima riunione della consulta è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico locale a livello provinciale entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali [(19)].

2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di:

a) assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al presente regolamento e di formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi di rete previsti dall'*articolo 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275*, nonché di accordi quadro da stipularsi tra la competente autorità scolastica periferica, gli enti locali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti,

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione [(20)];

b) formulare proposte ed esprimere pareri agli uffici scolastici, agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali [(21)];

b-bis) collaborare con gli organi dell'amministrazione scolastica e con i centri di informazione e consulenza di cui all'*articolo 326, commi 17 e 18, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297*, per la realizzazione di progetti di attività informativa e di consulenza intesi alla prevenzione e cura delle tossicodipendenze, nonché alla lotta contro l'abuso di farmaci e di sostanze per l'incremento artificiale delle prestazioni sportive. Le relative iniziative previste dai commi 19, 20 e 21 del citato articolo 326, sono disciplinate dal presente regolamento [(22)];

c) istituire, in collaborazione con l'ufficio scolastico locale, uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferimento all'attuazione del presente regolamento e dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento [(23)];

d) promuovere iniziative di carattere trasnazionale;

d-bis)designare i rappresentanti degli studenti nei consigli scolastici locali [(24)];

e) designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'*articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249*.

3. La consulta si dota di un proprio regolamento, a norma del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza e pùò articolarsi in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche [(25)].

4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della consulta che hanno terminato il curriculo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.

5. Le consulte appartenenti ad una stessa regione danno vita ad un coordinamento regionale rappresentativo, il quale viene insediato dal dirigente del competente ufficio scolastico regionale. Detto ufficio assicura al coordinamento il supporto tecnico-organizzativo. Il coordinamento regionale adotta un proprio regolamento interno con il quale sono disciplinate la composizione e le modalità organizzative [(26)].

6. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione è individuata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle consulte a livello nazionale [(27)].

---

(19) Comma prima modificato dall'*art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105* e dall'*art. 4, D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301* (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45) e poi così sostituito dall'*art. 1, D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268* (Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24).

(20) Lettera così modificata dall'*art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

(21) Lettera così modificata dall'*art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

(22) Lettera aggiunta dall'*art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

(23) Lettera così modificata dall'*art. 7, D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

(24) Lettera aggiunta dall'*art. 7*, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

(25) Comma così modificato dall'*art. 1*, *D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268* (Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24).

(26) Comma così sostituito dall'*art. 7*, *D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105*.

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 5*, *D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156* (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128). Vedi, anche, gli *artt. 1 e 3*, *D.P.R. 28 marzo 2007, n. 75*.

6-bis. *Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti.*

1. La Conferenza nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*) del *decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2007, n. 75*, assume la denominazione di Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; esso è organo consultivo del Ministero ed assicura una sede permanente di confronto e di rappresentanza degli studenti a livello nazionale.

2. È composto da tutti i presidenti eletti in ciascuna consulta.

3. Il Consiglio svolge le seguenti funzioni:

a) coordina e cura lo scambio di informazioni relativamente alle attività delle consulte provinciali degli studenti;

b) promuove 1'ideazione e realizzazione di attività progettuali di rilevanza nazionale, comunitaria ed internazionale;

c) esprime, su richiesta del Ministro o di propria iniziativa, pareri su azioni attinenti la partecipazione degli studenti e la progettualità delle consulte;

d) promuove indagini conoscitive sulla condizione studentesca i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro;

e) elabora proposte ed indicazioni progettuali con particolare attenzione al funzionamento del sistema di partecipazione e rappresentanza degli studenti.

4. Il Consiglio nazionale dei presidenti si dota di un regolamento interno che ne fissa le modalità organizzativo-gestionali, nonchè la pianificazione delle adunanze, che, comunque, possono essere convocate anche dal Ministro.

5. I componenti del Consiglio rimangono in carica fino al subentro dei rispettivi successori.

6. Il Consiglio si articola in commissioni di lavoro, territoriali e/o tematiche.

7. Il Ministero assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica riguardo all'istituzione ed al funzionamento delle consulte provinciali degli studenti, dei coordinamenti regionali rappresentativi e del Consiglio nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti [(28)].

---

(28) Articolo aggiunto dall'*art. 2*, *D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268* (Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24).

6-ter. *Disposizioni finanziarie.*

1. Con le risorse finanziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento sono, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione di iniziative attuate all'esterno degli istituti, come deliberate dai competenti organi, nonché il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII qualifica

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione alle predette iniziative ed in favore degli studenti e dei genitori partecipanti ai Forum istituiti ai sensi degli articoli 5-*bis* e 5-*ter* (29).

2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, è accantonata una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al proprio funzionamento e per l'attuazione delle iniziative deliberate. Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponibilità sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto nei limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinati alle omologhe finalità (30).

(29) Comma così modificato dall'*art. 5*, *D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 301* (Gazz. Uff. 23 febbraio 2006, n. 45).

(30) Articolo aggiunto dall'*art. 6*, *D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156* (Gazz. Uff. 3 giugno 1999, n. 128) e così rinumerato dall'*art. 2*, *D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268* (Gazz. Uff. 29 gennaio 2008, n. 24).

7. *Giornata nazionale della scuola.*

1. È istituita la giornata nazionale della scuola. Il Ministro della pubblica istruzione, annualmente, d'intesa con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ne individua la data.

2. Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell'attività educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e locale per l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria superiore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrative svolte nell'ambito del presente regolamento, fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi
Sezione Analisi e istruttoria documentale

L. 23 dicembre 1997, n. 451 [(1)].

Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia [(2)] .

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 1997, n. 302.
(2) Vedi, anche, il *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103*.

Epigrafe

1. *Commissione parlamentare per l'infanzia.*
2. *Osservatorio nazionale per l'infanzia.*
3. *Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.*
4. *Organizzazione.*
5. *Copertura finanziaria.*

1. *Commissione parlamentare per l'infanzia.*

1. È istituita la Commissione parlamentare per l'infanzia con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due vicepresidenti e due segretari.

4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.

5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con *legge 27 maggio 1991, n. 176* .

6. È istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalità di svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

2. *Osservatorio nazionale per l'infanzia.*

[1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

2. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Il piano individua, altresì, le modalità di finanziamento degli interventi da esso previsti nonché le forme di potenziamento e di coordinamento delle azioni svolte dalle pubbliche amministrazioni, dalle regioni e dagli enti locali.

3. Il piano è adottato sentita la Commissione di cui all'articolo 1, che si esprime entro sessanta giorni.

4. Il piano è adottato ai sensi dell'*articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13*, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale, entro novanta giorni dalla data di presentazione alla Commissione di cui all'articolo 1. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge [(3)].

5. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.

6. Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio [(4)]] [(5)].

(3) Il Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva è stato approvato con *D.P.R. 13 giugno 2000*, per il biennio 2000/2001 e con *D.P.R. 2 luglio 2003*, per il 2002/2004.

(4) Sull'organizzazione dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia, vedi il *D.P.R. 5 ottobre 1998, n. 369*. Vedi, anche, il *comma 19 dell'art. 1*, *D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(5) Articolo abrogato dall'*art. 11*, *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103*.

3. *Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.*

[1. L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali può stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.

2. Il Centro ha i seguenti compiti:

a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e per età, anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni scientifiche, anche periodiche;

b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in età evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettività e dell'impatto della legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;

d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;

e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di progetti-pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva nonché di interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;

f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva;

g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.

3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro può intrattenere rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con *legge 19 luglio 1988, n. 312* (6)] (7).

(6) Vedi, anche, il *comma 19 dell'art. 1*, *D.L. 18 maggio 2006, n. 181*, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(7) Articolo abrogato dall'*art. 11*, *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103*.

4. *Organizzazione.*

[1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'*articolo 17, comma 1*, *della legge 23 agosto 1988, n. 400*. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela dei diritti dell'infanzia (8).

2. Il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia assorbe finalità, compiti e risorse del Centro di cui all'*articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559* .

3. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di infanzia e di adolescenza tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta e di elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

dell'adolescenza in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:

a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria e psicologica dell'infanzia e dell'adolescenza;

b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

4. Le regioni trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro di cui all'articolo 3] (9).

(8) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 12 ottobre 2004, n. 284*.

(9) Articolo abrogato dall'*art. 11*, *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103*.

5. *Copertura finanziaria.*

[1. All'onere per il funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3, valutato in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Al fine di sostenere l'avvio delle attività previste dall'articolo 4, comma 3, è corrisposta, nell'ambito dello stanziamento previsto al comma 1, per il triennio 1997-1999, una somma annua non superiore a lire 300 milioni per ciascuna regione quale contributo per le spese documentate sostenute] (10).

(10) Articolo abrogato dall'*art. 11*, *D.P.R. 14 maggio 2007, n. 103*.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

L. 3 agosto 1998, n. 269 [(1)].

Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 agosto 1998, n. 185.

Epigrafe

1. *Modifiche al codice penale.*
2. *Prostituzione minorile.*
3. *Pornografia minorile.*
4. *Detenzione di materiale pornografico.*
5. *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.*
6. *Circostanze aggravanti ed attenuanti.*
7. *Pene accessorie.*
8. *Tutela delle generalità e dell'immagine del minore.*
9. *Tratta di minori.*
10. *Fatto commesso all'estero.*
11. *Arresto obbligatorio in flagranza.*
12. *Intercettazioni.*
13. *Disposizioni processuali.*
14. *Attività di contrasto.*
14-bis. *Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET.*
14-ter. *Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica.*
14-quater. *Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico.*
14-quinquies. *Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico.*
15. *Accertamenti sanitari.*
16. *Comunicazioni agli utenti.*
17. *Attività di coordinamento.*
18. *Abrogazione di norme.*
19. *Entrata in vigore.*

1. *Modifiche al codice penale.*

1. In adesione ai princìpi della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della *legge 27 maggio 1991, n. 176* , e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma, adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario perseguito dall'Italia. A tal fine nella sezione I del capo III del titolo XII del libro secondo del

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

codice penale, dopo l' articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies, introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

---

2. *Prostituzione minorile.*
1. ... (2).
2. ... (3).

(2) Aggiunge l' art. 600-bis al codice penale.
(3) Aggiunge l'art. 25-*bis* al R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, riportato alla voce Ordinamento giudiziario.

---

3. *Pornografia minorile.*
1. ... (4).

(4) Aggiunge l' art. 600-ter al codice penale.

---

4. *Detenzione di materiale pornografico.*
... (5).

(5) Aggiunge l' art. 600-quater al codice penale.

---

5. *Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.*
1. ... (6).

(6) Aggiunge l' art. 600-quinquies al codice penale.

---

6. *Circostanze aggravanti ed attenuanti.*
1. ... (7).

(7) Aggiunge l' art. 600-sexies al codice penale.

---

7. *Pene accessorie.*
1. ... (8).

(8) Aggiunge l' art. 600-septies al codice penale.

---

8. *Tutela delle generalità e dell'immagine del minore.*
1. ... (9).

(9) Modifica l' art. 734-bis del codice penale.

---

9. *Tratta di minori.*

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

1. ... (10).

(10) Aggiunge un comma all' art. 601 del codice penale.

10. *Fatto commesso all'estero.*
1. ... (11).

(11) Sostituisce l' art. 604 del codice penale.

11. *Arresto obbligatorio in flagranza.*
1. ... (12).

(12) Modifica la lett. *d*) del comma 2 dell' art. 380 del codice di procedura penale.

12. *Intercettazioni.*
1. ... (13).

(13) Aggiunge la lett. *f-bis*) all' art. 266 del codice penale.

13. *Disposizioni processuali.*
1. ... (14).
2. ... (15).
3. ... (16).
4. ... (17).
5. ... (18).
6. ... (19).
7. ... (20).

(14) Modifica l' art. 33-bis, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
(15) Aggiunge il comma 1-*bis* all' art. 190-bis del codice di procedura penale.
(16) Modifica il comma 1-*bis* dell' art. 392 del codice di procedura penale.
(17) Modifica il comma 5-*bis* dell' art. 398 del codice di procedura penale.
(18) Modifica il comma 3-*bis* dell' art. 472 del codice di procedura penale.
(19) Aggiunge i commi 4-*bis* e 4-*ter* all' art. 498 del codice di procedura penale.
(20) Modifica il primo comma dell' art. 609-decies del codice penale.

14. *Attività di contrasto.*
1. Nell'ambito delle operazioni disposte dal questore o dal responsabile di livello almeno provinciale dell'organismo di appartenenza, gli ufficiali di polizia giudiziaria delle strutture specializzate per la repressione dei delitti sessuali o per la tutela dei minori, ovvero di quelle istituite per il contrasto dei delitti di criminalità organizzata,

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

possono, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma , 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale, introdotti dalla presente legge, procedere all'acquisto simulato di materiale pornografico e alle relative attività di intermediazione, nonché partecipare alle iniziative turistiche di cui all'articolo 5 della presente legge. Dell'acquisto è data immediata comunicazione all'autorità giudiziaria che può, con decreto motivato, differire il sequestro sino alla conclusione delle indagini.

2. Nell'ambito dei compiti di polizia delle telecomunicazioni, definiti con il decreto di cui all'*articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249*, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo , e 600-quinquies del codice penale commessi mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine, il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse. Il predetto personale specializzato effettua con le medesime finalità le attività di cui al comma 1 anche per via telematica.

3. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione dei provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori, ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, commi primo, secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale. Quando è identificata o identificabile la persona offesa dal reato, il provvedimento è adottato sentito il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora.

4. [L'autorità giudiziaria può affidare il materiale o i beni sequestrati in applicazione della presente legge, in custodia giudiziale con facoltà d'uso, agli organi di polizia giudiziaria che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività di contrasto di cui al presente articolo] (21) (22).

(21) Comma abrogato dal *comma 11 dell'art. 9, L. 16 marzo 2006, n. 146*.

(22) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*art. 16, L. 6 febbraio 2006, n. 38*. Vedi, anche, gli *artt. 8 e 10, L. 11 agosto 2003, n. 228*.

14-bis. *Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET.*

1. Presso l'organo del Ministero dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14, è istituito il Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di seguito denominato «Centro», con il compito di raccogliere tutte le segnalazioni, provenienti anche dagli organi di polizia stranieri e da soggetti pubblici e privati impegnati nella lotta alla pornografia minorile, riguardanti siti che diffondono materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori avvalendosi della rete INTERNET e di altre reti di comunicazione, nonché i gestori e gli eventuali beneficiari dei relativi pagamenti.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Alle predette segnalazioni sono tenuti gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria. Ferme restando le iniziative e le determinazioni dell'autorità giudiziaria, in caso di riscontro positivo il sito segnalato, nonché i nominativi dei gestori e dei beneficiari dei relativi pagamenti, sono inseriti in un elenco costantemente aggiornato.

2. Il Centro si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti. Dall'istituzione e dal funzionamento del Centro non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Centro comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità elementi informativi e dati statistici relativi alla pedopornografia sulla rete INTERNET, al fine della predisposizione del Piano nazionale di contrasto e prevenzione della pedofilia e della relazione annuale di cui all'articolo 17, comma 1 (23).

(23) Articolo aggiunto dal *comma 1 dell'art. 19*, *L. 6 febbraio 2006, n. 38*.

14-ter. *Obblighi per fornitori dei servizi della società dell'informazione resi attraverso reti di comunicazione elettronica.*

1. I fornitori dei servizi resi attraverso reti di comunicazione elettronica sono obbligati, fermo restando quanto previsto da altre leggi o regolamenti di settore, a segnalare al Centro, qualora ne vengano a conoscenza, le imprese o i soggetti che, a qualunque titolo, diffondono, distribuiscono o fanno commercio, anche in via telematica, di materiale pedopornografico, nonché a comunicare senza indugio al Centro, che ne faccia richiesta, ogni informazione relativa ai contratti con tali imprese o soggetti.

2. I fornitori dei servizi per l'effetto della segnalazione di cui al comma 1 devono conservare il materiale oggetto della stessa per almeno quarantacinque giorni.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli obblighi di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

4. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (24).

(24) Articolo aggiunto dal *comma 1 dell'art. 19*, *L. 6 febbraio 2006, n. 38*.

14-quater. *Utilizzo di strumenti tecnici per impedire l'accesso ai siti che diffondono materiale pedopornografico.*

1. I fornitori di connettività alla rete INTERNET, al fine di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro, sono obbligati ad utilizzare gli strumenti di filtraggio e le relative soluzioni tecnologiche conformi ai requisiti individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei fornitori di connettività della rete INTERNET. Con il medesimo decreto viene altresì indicato il termine entro il quale i fornitori di connettività alla rete INTERNET devono dotarsi degli strumenti di filtraggio (25).

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

2. La violazione degli obblighi di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000. All'irrogazione della sanzione provvede il Ministero delle comunicazioni.

3. Nel caso di violazione degli obblighi di cui al comma 1 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689* (26).

(25) Vedi, anche, il *comma 2 dell'art. 19*, *L. 6 febbraio 2006, n. 38*. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 8 gennaio 2007*.

(26) Articolo aggiunto dal *comma 1 dell'art. 19*, *L. 6 febbraio 2006, n. 38*.

14-quinquies. *Misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico.*

1. Il Centro trasmette all'Ufficio italiano dei cambi (UIC), per la successiva comunicazione alle banche, agli istituti di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e agli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, le informazioni di cui all'articolo 14-*bis* relative ai soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET e sulle altre reti di comunicazione.

2. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC ogni informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 14-*bis* l'UIC trasmette al Centro le informazioni acquisite ai sensi del comma 2.

4. Sono risolti di diritto i contratti stipulati dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica, da Poste italiane Spa e dagli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento con i soggetti indicati ai sensi del comma 1, relativi all'accettazione, da parte di questi ultimi, di carte di pagamento.

5. Il Centro trasmette eventuali informazioni relative al titolare della carta di pagamento che ne abbia fatto utilizzo per l'acquisto di materiale concernente l'utilizzo sessuale dei minori sulla rete INTERNET o su altre reti di comunicazione, alla banca, all'istituto di moneta elettronica, a Poste italiane Spa e all'intermediario finanziario emittente la carta medesima, i quali possono chiedere informazioni ai titolari e revocare l'autorizzazione all'utilizzo della carta al rispettivo titolare.

6. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento, in conformità con le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia, segnalano i casi di revoca di cui al comma 5 nell'àmbito delle segnalazioni previste per le carte di pagamento revocate ai sensi dell'articolo 10-*bis* della *legge 15 dicembre 1990, n. 386*.

7. Le banche, gli istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa e gli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento comunicano all'UIC l'applicazione dei divieti, i casi di risoluzione di cui al comma 4 e ogni altra informazione disponibile relativa a rapporti e ad operazioni riconducibili ai soggetti indicati ai sensi del comma 1. L'UIC trasmette le informazioni così acquisite al Centro.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

8. Con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, dai Ministri dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle comunicazioni, per le pari opportunità e per l'innovazione e le tecnologie, di intesa con la Banca d'Italia e l'UIC, sentito l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le procedure e le modalità da applicare per la trasmissione riservata, mediante strumenti informatici e telematici, delle informazioni previste dal presente articolo [(27)].

9. La Banca d'Italia e l'UIC verificano l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e al regolamento previsto dal comma 8 da parte delle banche, degli istituti di moneta elettronica, di Poste italiane Spa e degli intermediari finanziari che prestano servizi di pagamento. In caso di violazione, ai responsabili è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 500.000. All'irrogazione della sanzione provvede la Banca d'Italia nei casi concernenti uso della moneta elettronica, ovvero il Ministro dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia o dell'UIC, negli altri casi. Si applica, in quanto compatibile, la procedura prevista dall'articolo 145 del testo unico di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, e successive modificazioni.

10. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 9 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, e sono destinate al finanziamento delle iniziative per il contrasto della pedopomografia sulla rete INTERNET [(28)].

(27) Vedi, anche, il *comma 3 dell'art. 19, L. 6 febbraio 2006, n. 38*.

(28) Articolo aggiunto dal *comma 1 dell'art. 19, L. 6 febbraio 2006, n. 38*.

15. *Accertamenti sanitari.*

1. All'*articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66*, dopo le parole: «per i delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «600-*bis*, secondo comma,».

16. *Comunicazioni agli utenti.*

1. Gli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri hanno obbligo, per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla data di cui al comma 2, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o, in mancanza dei primi, nei documenti di viaggio consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: «Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo ... della legge ... n. ... - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero».

2. Quanto prescritto nel comma 1 si applica con riferimento ai materiali illustrativi o pubblicitari o ai documenti utilizzati successivamente al centottantesimo giorno dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli operatori turistici che violano l'obbligo di cui al comma 1 sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

17. *Attività di coordinamento.*

1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le disposizioni della *legge 28 agosto 1997, n. 285*, le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.

1-*bis*. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. A tale fine è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto del Ministro per le pari opportunità sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati. Resta ferma la disciplina delle assunzioni di cui ai *commi da 95 a 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311*. Per l'istituzione e l'avvio delle attività dell'Osservatorio e della banca dati di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303*, come rideterminata dalla tabella *C* allegata alla *legge 23 dicembre 2005, n. 266*. A decorrere dall'anno 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *d*), della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato; ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [(29)].

2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del codice penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 dello stesso codice, facciano apposita richiesta. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [(30)].

3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della pubblica istruzione, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di grazia e giustizia e degli affari esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;

c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annue. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (31).

5. Il Ministro dell'interno, in virtù dell'accordo adottato dai Ministri di giustizia europei in data 27 settembre 1996, volto ad estendere la competenza di EUROPOL anche ai reati di sfruttamento sessuale di minori, istituisce, presso la squadra mobile di ogni questura, una unità specializzata di polizia giudiziaria, avente il compito di condurre le indagini sul territorio nella materia regolata dalla presente legge.

6. Il Ministero dell'interno istituisce altresì presso la sede centrale della questura un nucleo di polizia giudiziaria avente il compito di raccogliere tutte le informazioni relative alle indagini nella materia regolata dalla presente legge e di coordinarle con le sezioni analoghe esistenti negli altri Paesi europei.

7. L'unità specializzata ed il nucleo di polizia giudiziaria sono istituiti nei limiti delle strutture, dei mezzi e delle vigenti dotazioni organiche, nonché degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno (32).

---

(29) Comma aggiunto dal *comma 1 dell'art. 20*, *L. 6 febbraio 2006, n. 38*. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso art. 20. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 30 ottobre 2007, n. 240*.

(30) Comma così modificato dall'*art. 18*, *L. 6 febbraio 2006, n. 38*. Vedi, anche, l'*art. 80, comma 15*, *L. 23 dicembre 2000, n. 388* e il *D.M. 13 marzo 2002, n. 89*.

(31) Vedi, anche, l'*art. 80, comma 36*, *L. 27 dicembre 2002, n. 289*.

(32) Vedi, anche, il *comma 349 dell'art. 1*, *L. 23 dicembre 2005, n. 266*.

---

18. *Abrogazione di norme.*

1. All'articolo 4, numero 2), della *legge 20 febbraio 1958, n. 75*, e successive modificazioni, le parole: «di persona minore degli anni 21 o» sono soppresse.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

19. *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi
Sezione Analisi e istruttoria documentale

LEGGI REGIONALI

1. **Abruzzo**
2. **Basilicata**
3. **Calabria**
4. **Campania**
5. **Emilia Romagna**
6. **Friuli-Venezia Giulia**
7. **Lazio**
8. **Liguria**
9. **Lombardia**
10. **Marche**
11. **Molise**
12. **Puglia**
13. **Umbria**
14. **Trentino-Alto Adige – Provincia di Trento**
15. **Veneto**

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi

Sezione Analisi e istruttoria documentale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

LEGGI REGIONALI

Regione Abruzzo

L.R. 2 giugno 1988, n. 46 [(1)].
Convenzione con l'U.N.I.C.E.F. per l'istituzione del "difensore dell'infanzia".

(1) Pubblicata nel B.U. 24 giugno 1988, n. 17.

Art. 1

La Regione Abruzzo promuove l'adozione di strumenti per la difesa dei diritti dell'infanzia.

Art. 2

Per i fini di cui al precedente articolo, la Regione affida in convenzione la funzione ed il ruolo di "difensore dell'infanzia" al Comitato italiano per l'U.N.I.C.E.F.

Art. 3

La convenzione, stipulata dalla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, definisce le mansioni del Comitato di cui all'articolo precedente, ne stabilisce i rapporti con la Regione Abruzzo e con gli enti territoriali competenti, nel rispetto della normativa regionale concernente l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore dei minori.

La convenzione contiene le modalità di intervento da parte del Comitato, che, nella prima fase attuativa, deve articolarsi almeno a livello provinciale oltre che regionale.

Art. 4

La Regione eroga al Comitato, con atto della Giunta regionale, un contributo annuo di lire cinquanta milioni, da utilizzare esclusivamente per i fini e nell'ambito della presente legge e da ripartire tra le attività provinciali e regionali sulla base dei parametri fissati in convenzione.

Dell'utilizzo di tali fondi il Comitato è tenuto a presentare un rendiconto annuale al Presidente della Giunta regionale, che ne dà notizia al Consiglio.

Art. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 50.000.000, si provvede, per l'anno 1988, introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nel bilancio di previsione per il medesimo esercizio finanziario:

cap. 323000, denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" in diminuzione lire 50.000.000;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

cap. 071523 (di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 7 tit. I - ctg. V - sez. VIII) denominato "Contributo in favore del Comitato italiano per l'Unicef per l'istituzione del difensore dell'infanzia" in aumento lire 50.000.000.

La partita n. 2 dell'elenco n.3 è corrispondentemente ridotta.

Per gli anni successivi al 1988, l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Regione Basilicata

L.R. 17 aprile 1990, n. 15 [(1)].
Convenzione con l'UNICEF per la istituzione del Difensore dell'Infanzia.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 22 aprile 1990, n. 19.

Art. 1

La Regione Basilicata promuove l'adozione di strumenti per la difesa dei diritti dell'infanzia.

Art. 2

Per i fini di cui al precedente articolo, la Regione affida in convenzione la funzione ed il ruolo di "Difensore dell'Infanzia" al Comitato italiano per l'UNICEF.

Art. 3

La convenzione stipulata dalla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, definisce le mansioni del Comitato di cui all'articolo precedente, ne stabilisce i rapporti con la Regione Basilicata e con gli Enti territoriali competenti, nel rispetto della normativa regionale concernente l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore dei minori.

La convenzione contiene le modalità di intervento da parte del Comitato che, nella prima fase attuativa, deve articolarsi almeno a livello provinciale oltre che regionale.

Art. 4

La Regione riconosce annualmente al Comitato di cui al precedente art. 2 un contributo finanziario da utilizzare esclusivamente per i fini e nell'ambito della presente legge e da ripartire tra le attività provinciali e regionali sulla base dei parametri fissati in convenzione.

Alla quantificazione del contributo di cui al comma precedente si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.

Il Comitato è tenuto a presentare al competente Dipartimento della Regione un rendiconto annuale circa l'utilizzo del contributo di cui al primo comma del presente articolo [(2)].

(2) Articolo così sostituito dall'art. 34, *L.R. 27 gennaio 2005, n. 5*. Il testo originario era così formulato: «Art. 4. La Regione eroga al Comitato, con atto della Giunta regionale, un contributo annuo di lire 50.000.000, da utilizzare esclusivamente per i fini e nell'ambito della presente legge e da ripartire tra le attività provinciali e regionali sulla base dei parametri fissati in convenzione.

Dell'utilizzo di tali fondi il Comitato è tenuto a presentare un rendiconto annuale al Presidente della Giunta regionale, che ne dà notizia al Consiglio.».

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Art. 5

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

In aumento:

Cap. 4055 (di nuova istituzione) - Contributo al Comitato italiano per l'UNICEF per la difesa dei diritti dell'infanzia L. 50.000.000

In diminuzione:

Cap. 7421 - Fondo di riserva per le spese impreviste L. 50.000.000.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della *Costituzione* ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Regione Calabria

L.R. 12 novembre 2004, n. 28 [(1)].
Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 novembre 2004, n. 21, suppl. straord. 17 novembre 2004, n. 1.

Epigrafe
Art. 1 - Istituzione.
Art. 2 - Funzioni.
Art. 3 - Nomina, requisiti ed incompatibilità.
Art. 4 - Rapporti con il difensore civico.
Art. 5 - Ufficio del garante.
Art. 6 - Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza.
Art. 7 - Norma finanziaria.
Art. 8 - Norma transitoria.

Art. 1
Istituzione.

1. È istituito il garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla *legge 27 maggio 1991, n. 176*: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989» ed a quanto previsto dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata in Italia con la *legge 20 marzo 2003, n. 77*.

2. La Regione difende i diritti dei bambini di ogni colore, religione, cultura ed etnia, al fine di contribuire a promuovere il diritto ad una famiglia, all'istruzione ed all'assistenza sanitaria a tutti i bambini.

3. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2
Funzioni.

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila, con la collaborazione di operatori preposti, sull'applicazione su tutto il territorio regionale della Convenzione internazionale di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli Enti locali;

b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza,

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

c) promuove, in accordo con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali ed educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'*articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451*: «Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia»;

d) promuove e sostiene forme di partecipazione dei bambini e delle bambine alla vita delle comunità locali;

e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

f) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli Enti locali ai sensi dell'*articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241*: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ove sussistano fattori di rischio;

g) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza; vigila, in collaborazione con il Corecom, sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

h) promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della *legge 3 agosto 1998, n. 269*: «Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù»;

i) promuove, in collaborazione con gli enti competenti e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della dispersione scolastica e del lavoro minorile;

l) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'*art. 2 della legge n. 698/1975* che vengono delegati ai comuni che possono esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;

m) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico;

n) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni, le iniziative a favore dei minori affetti da talassemia o da altre malattie di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce,

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

trattamento, riabilitazione e di concorrere ad assicurare ad ogni minore affetto da una di queste malattie il diritto al trattamento ottimale;

o) fornisce ogni sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione; istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori; assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

p) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato;

q) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell'*articolo 4, comma 3, della legge n. 451/1997*;

r) formula proposte ed esprime rilievi su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;

s) promuove programmi ed azioni di sensibilizzazione circa le problematiche inerenti agli abusi sui minori ed alla pedofilia, sviluppando altresì iniziative tese a far emergere la consapevolezza della condotta abusante.

2. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge, il garante per l'infanzia e l'adolescenza:

a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, per lo svolgimento di specifiche attività;

b) stabilisce intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

c) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

d) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;

e) promuove interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali e tutela dei minori;

f) istituisce e gestisce un'apposita linea telefonica gratuita, accessibile ai minori e a tutti coloro che vogliano denunciare qualsiasi violazione dei loro diritti.

Art. 3

Nomina, requisiti ed incompatibilità.

1. Il garante è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, laureate con documentata esperienza almeno decennale, o, in assenza di laurea, in possesso del diploma di scuola media superiore, con documentata esperienza di almeno quindici anni. L'esperienza deve essere maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei Consiglieri della Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

2. L'incarico di cui al comma 1, dura per l'intera legislatura ed è rinnovabile una sola volta [(2)].

3. Sono incompatibili con l'incarico di cui al comma 1:

a) i membri del Parlamento, i Ministri, i Consiglieri e gli Assessori regionali, provinciali e comunali, e i titolari di altre cariche elettive;

b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle Aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;

c) i coordinatori della rete dei servizi degli ambiti territoriali di cui all'*articolo 8, comma 3, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328*: «Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici;

e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti, di movimenti politici e di organizzazioni sindacali.

4. L'incarico è inoltre incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa, e può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale.

5. Al garante per l'infanzia e l'adolescenza spettano indennità di funzione, il rimborso spese ed il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'*art. 9 della legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4*: «Istituzione del difensore civico presso la Regione Calabria».

---

(2) Comma così modificato dall'*art. 7, comma 4*, *L.R. 10 luglio 2008, n. 22*.

Art. 4

Rapporti con il difensore civico.

1. Il difensore civico e il garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5

Ufficio del garante.

1. L'ufficio del garante per l'infanzia e l'adolescenza ha sede presso il Consiglio regionale, può essere articolato in sedi decentrate ed avvalersi della struttura regionale e/o provinciale competente in materia di servizi sociali.

2. Il Consiglio regionale determina annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

3. Il garante per l'infanzia e l'adolescenza riferisce in Consiglio, almeno ogni sei mesi, sull'attività svolta corredata di osservazioni e suggerimenti, ed invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente del Consiglio una relazione esplicativa.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

4. Il Consiglio regionale esamina e discute la relazione ed adotta le determinazioni che ritiene opportune, invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si interessano di minori ad adottare le ulteriori misure necessarie.

5. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità nel Bollettino Ufficiale della Regione, sugli organi di stampa e sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Art. 6

Conferenza regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e dell'adolescenza, il Consiglio regionale organizza, ogni tre anni, in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e l'adolescenza, una conferenza regionale sull'infanzia e l'adolescenza in collaborazione con il garante per l'infanzia e l'adolescenza, con la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, con gli Enti locali e con tutti i soggetti interessati alle attività.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 5, comma 2, della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2004 in euro 100.000,00 si provvede con le risorse disponibili all'U.P.B. 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio inerente a «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di parte corrente», il cui trasferimento viene ridotto del medesimo importo.

2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendo la competenza della spesa a carico dell'U.P.B 6.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2004, da trasferire nel bilancio del Consiglio regionale. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'*art. 10, legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8*.

3. Per gli esercizi finanziari successivi la copertura degli oneri relativi è garantita con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria che l'accompagna.

4. Per le finalità di cui all'art. 2 della presente legge, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è destinata una quota parte delle risorse stanziate nell'U.P.B. 6.2.01.02 - Servizi ed attività socio-assistenziali, - Fondo nazionale per le politiche sociali (cap. 4331105).

Art. 8

Norma transitoria.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, qualora siano decorsi centottanta giorni dalla entrata in vigore della stessa senza che il Consiglio regionale abbia provveduto alla nomina del Garante a norma dell'art. 3, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale con decreto ed il Garante cessa dalle funzioni a conclusione della Legislatura in corso e l'incarico svolto non è computato ai fini del rinnovo di cui all'art. 3, comma 2, della presente legge.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

2. In tal caso, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può disporre la riapertura dei termini del bando di nomina del Garante al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini interessati in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 3 [(3)].

(3) Articolo aggiunto dall'*art. 7, comma 3*, *L.R. 10 luglio 2008, n. 22*.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Regione Campania

L.R. 24 luglio 2006, n. 17 [(1)].
Istituzione del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 7 agosto 2006, n. 36.

Epigrafe
Premessa
Art. 1 - Istituzione.
Art. 2 - Funzioni.
Art. 3 - Nomina, requisiti e incompatibilità.
Art. 4 - Indennità.
Art. 5 - Ufficio del Garante.
Art. 6 - Relazioni.
Art. 7 - Conferenza regionale sull'infanzia.
Art. 8 - Norma finanziaria.
Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza.

Il Consiglio regionale
Ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

Art. 1
Istituzione.

1. È istituito presso il Consiglio regionale della Campania il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, al fine di assicurare la piena attuazione, nell'ambito del territorio regionale, dei diritti e degli interessi riconosciuti ai minori prescindendo dal requisito della cittadinanza.

2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Art. 2
Funzioni.

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, che sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione Internazionale di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata e resa esecutiva con *legge 27 maggio 1991, n.*

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

176, nonché alla Carta europea di Strasburgo sui diritti del fanciullo del 25 gennaio 1996 ratificata e resa esecutiva con *legge 20 marzo 2003, n. 77*;

b) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;

c) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle amministrazioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;

d) esercita vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia segnalando agli organi competenti gli opportuni interventi;

e) promuove, in accordo con la Presidenza del Consiglio regionale e con le istituzioni competenti in materia di servizi socio-educativi, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'articolo 1 della *legge 23 dicembre 1997, n. 451*;

f) promuove in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni del privato sociale e con le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, con particolare riferimento alla prevenzione ed al trattamento degli abusi, del lavoro minorile e della dispersione scolastica;

g) segnala, alle amministrazioni pubbliche competenti, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico;

h) collabora, in collegamento con l'osservatorio regionale per l'infanzia, alla raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi all'infanzia e adolescenza in ambito regionale;

i) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti locali da essa dipendenti ai sensi dell'articolo 9 della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, se sussistono fattori di rischio;

l) vigila, in collaborazione con il CO.RE.COM., sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche affinché siano salvaguardati e tutelati i minori sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa, allo scopo di segnalare alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

m) promuove e sostiene forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;

n) collabora allo sviluppo di una nuova cultura urbanistica d'intesa con il competente assessorato regionale al fine di pervenire alla previsione obbligatoria nei piani regolatori generali di aree esclusivamente destinate al gioco per l'infanzia e l'adolescenza;

o) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero non accompagnato.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Art. 3
Nomina, requisiti e incompatibilità.

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli nelle prime due votazioni e con la maggioranza semplice nella terza votazione; dura in carica l'intera legislatura e non può essere rieletto.

2. Può essere eletto colui che è in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ai sessantacinque anni;

b) diploma di laurea;

c) possesso di documentata esperienza, almeno quinquennale, maturata nell'ambito delle discipline di tutela dei diritti dell'infanzia.

3. Al Garante si applica la disciplina prevista dall'articolo 4 della *legge regionale 7 agosto 1996, n. 17* e successive modifiche e non può essere eletto Garante colui che presenta carichi pendenti o riporta condanne passate in giudicato, indipendentemente dal tipo di reato contestato .

4. L'incarico di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa, anche libero professionale, ovvero rappresentativa. Esso può essere revocato per gravi e comprovati motivi di ordine morale o per gravi violazioni di legge dal Consiglio regionale.

Art. 4
Indennità.

1. Al Garante è attribuita un'indennità mensile di funzione pari al trentacinque per cento della indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali.

Art. 5
Ufficio del Garante.

1. L'ufficio del Garante ha sede presso il Consiglio regionale. L'ufficio di Presidenza del Consiglio provvede per le risorse umane ed infrastrutturali nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, determinando annualmente il fondo a disposizione per le spese di funzionamento.

2. Per lo svolgimento della propria attività, il Garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie, della collaborazione dei servizi sociali e dei servizi del dipartimento materno-infantile delle aziende sanitarie locali.

Art. 6
Relazioni.

1. Il Garante riferisce semestralmente alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare permanente competente in materia di politiche sociali sull'attività svolta.

2. Il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella Regione, sullo stato dei servizi esistenti e sulla efficacia delle azioni promosse.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

3. Il Consiglio adotta le determinazioni che ritiene opportune invitando gli organi statutari della Regione e degli enti istituzionali che si occupano di minori ad adottare le conseguenti misure.

4. Della relazione annuale è data adeguata pubblicità.

Art. 7

Conferenza regionale sull'infanzia.

1. Allo scopo di promuovere e rafforzare una più diffusa sensibilità sui temi e le problematiche dell'infanzia e adolescenza, il Consiglio regionale organizza, con cadenza triennale, in prossimità della giornata italiana per i diritti dell'infanzia, la Conferenza regionale in collaborazione con il Garante, l'assessorato alle politiche sociali, gli enti locali e con tutti i soggetti interessati.

Art. 8

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con l'istituzione di apposita unità previsionale di base, denominata "Garante dell'infanzia e dell'adolescenza", prevedendo per l'anno 2007 lo stanziamento di euro 45.000,00.

2. Alla determinazione della spesa per gli esercizi successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 9

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Regione Emilia-Romagna

L.R. 17 febbraio 2005, n. 9 [(1)].
Istituzione del garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza.

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 18 febbraio 2005, n. 33.

Epigrafe

Art. 1 - Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Art. 2 - Funzioni.
Art. 3 - Tutela degli interessi diffusi.
Art. 4 - Tutela degli interessi e dei diritti individuali.
Art. 5 - Tutela e curatela.
Art. 6 - Rapporti con il Difensore civico regionale.
Art. 7 - Nomina, requisiti ed incompatibilità.
Art. 8 - Elezione.
Art. 9 - Durata del mandato, rinuncia e decadenza.
Art. 10 - Indennità.
Art. 11 - Relazioni e pubblicità.
Art. 12 - Sede, personale e strutture.
Art. 13 - Organizzazione.
Art. 14 - Imputazione ed adempimenti di spesa.

Art. 1
Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

1. La Regione, nel rispetto delle competenze degli Enti locali, istituisce il Garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominato "Garante"), al fine di assicurare la piena attuazione di tutti i diritti riconosciuti ai bambini ed alle bambine, ai ragazzi ed alle ragazze presenti sul territorio regionale.

2. Il Garante, nell'esercizio delle proprie funzioni, gode della piena indipendenza e non è sottoposto a forme di subordinazione gerarchica.

Art. 2
Funzioni.

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) promuove la conoscenza e l'affermazione dei diritti individuali, sociali e politici dell'infanzia e dell'adolescenza assumendo ogni iniziativa finalizzata alla loro concreta realizzazione;

b) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con *legge 27 maggio 1991, n. 176*

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali ed europee e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative statali e regionali di tutela dei soggetti in età evolutiva;

c) rappresenta i diritti e gli interessi dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutte le sedi istituzionali regionali, secondo le modalità previste dalla presente legge;

d) segnala ai servizi sociali e all'Autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

e) esercita le proprie funzioni nei confronti di bambini e ragazzi, anche ospitati in ambienti esterni alle famiglie;

f) accoglie le segnalazioni provenienti da persone anche di minore età, dalle famiglie, dalle scuole, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti di cui alla lettera a), e fornisce informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti;

g) segnala alle Amministrazioni i casi di violazione di diritti indicati alla lettera a), conseguenti a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi, o comunque irregolarmente compiuti, di cui abbia avuto conoscenza da soggetti pubblici e privati, o da parte di persone singole, anche di minore età;

h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo e urbanistico;

i) promuove, in collaborazione con gli Assessorati regionali competenti e con soggetti pubblici e privati, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei bambini e dei ragazzi;

l) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, provinciali e comunali, pareri, proposte e rilievi su progetti di legge, di regolamento e di atti amministrativi in ordine al possibile ed eventuale impatto su bambini e ragazzi;

m) collabora con il Co.Re.Com. (Comitato regionale per le comunicazioni) nel vigilare sull'operato dei mezzi di comunicazione e nel segnalare agli organi competenti eventuali trasgressioni commesse;

n) collabora agli interventi di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, come previsto dall'articolo 4, comma 3) della *legge 23 dicembre 1997, n. 451* (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);

o) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;

p) predispone una relazione annuale al Consiglio regionale sulla propria attività.

2. La Regione assicura adeguate forme di pubblicità dei servizi di informazione, di cui al comma 1, lettera o), e della relazione annuale, di cui al comma 1, lettera p).

Art. 3

Tutela degli interessi diffusi.

1. Al fine di tutelare gli interessi diffusi il Garante può:

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della Regione e degli Enti territoriali fattori di rischio o di danno derivanti a bambini e ragazzi da attività, provvedimenti o condotte omissive svolte dalle Amministrazioni o da privati;

b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle Amministrazioni competenti;

c) informare il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale circa la possibilità di esperire azioni in sede giudiziaria o amministrativa volte alla tutela dei diritti collettivi dell'infanzia;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'*articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistano fattori di rischio o di danno per bambini e ragazzi;

e) prendere visione degli atti del procedimento e presentare memorie scritte e documenti ai sensi dell'*articolo 10 della legge n. 241 del 1990*.

Art. 4

Tutela degli interessi e dei diritti individuali.

1. Il Garante, al fine di tutelare gli interessi ed i diritti dei bambini e dei ragazzi presenti sul territorio regionale, agisce d'ufficio o su segnalazione. Il Garante ha pertanto la facoltà, in accordo, ove possibile, con le famiglie dei bambini e dei ragazzi, di:

a) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche della Regione o degli Enti territoriali casi di bambini e ragazzi in situazioni di rischio o di pregiudizio;

b) raccomandare alle Amministrazioni competenti l'adozione di interventi di aiuto e sostegno, nonché l'adozione, in caso di loro condotte omissive, di specifici provvedimenti;

c) promuovere, presso le Amministrazioni competenti, la modifica o la riforma di provvedimenti ritenuti pregiudizievoli per bambini e ragazzi;

d) richiamare le Amministrazioni competenti a prendere in considerazione come preminente il superiore interesse del fanciullo, ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata con *legge n. 176 del 1991*;

e) trasmettere, informandone il servizio sociale competente, al Giudice amministrativo, civile o penale, informazioni, eventualmente corredate di documenti, inerenti la condizione o gli interessi della persona di minore età.

2. Il Garante, per adempiere ai compiti previsti dal presente articolo, ha diritto di accesso a tutti gli atti delle pubbliche Amministrazioni non coperti da segreto, ai sensi della *legge n. 241 del 1990*, e di estrarne gratuitamente copia. Il Garante è comunque tenuto a rispettare le disposizioni di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Art. 5
Tutela e curatela.

1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione.

Art. 6
Rapporti con il Difensore civico regionale.

1. Il Difensore civico regionale ed il Garante per l'infanzia e l'adolescenza si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 7
Nomina, requisiti ed incompatibilità.

1. Il Garante è scelto tra persone in possesso dei requisiti richiesti per l'elezione a consigliere regionale e di comprovata competenza ed esperienza professionale in campo minorile ed in materie concernenti l'età evolutiva e la famiglia.

2. Non sono eleggibili:

a) i membri del Governo e del Parlamento, presidenti di Regione e Province o sindaci, assessori e consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di città metropolitana o di Comunità montana;

b) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

3. L'incarico di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

4. Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme di cui al titolo I, capo II, inerente il procedimento di nomina, della *legge regionale 27 maggio 1994, n. 24* (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale) e successive modifiche.

Art. 8
Elezione.

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con voto segreto.

2. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Dopo la terza votazione è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 9
Durata del mandato, rinuncia e decadenza.

1. Il Garante resta in carica per la durata della legislatura regionale ed è rieleggibile una sola volta.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

2. Entro tre mesi dall'insediamento, il Consiglio regionale è convocato per procedere all'elezione del successore.

3. Salvo i casi di decadenza, le funzioni del Garante sono prorogate fino alla data di entrata in carica del successore.

4. Il Garante ha facoltà di rinunciare all'incarico in qualunque momento, purché ne dia avviso ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima.

5. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza dall'ufficio di Garante, qualora sopravvengano le cause di ineleggibilità o si verifichino le cause di incompatibilità, se l'interessato non le elimini entro venti giorni dall'elezione.

6. Qualora l'incarico venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 10

Indennità.

1. Al Garante spetta l'indennità di carica prevista per i consiglieri regionali dall'*articolo 2 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42* (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) e successive modifiche, ridotta della misura del 25% [(2)]. Spetta inoltre il rimborso spese previsto dall'*articolo 6 della legge regionale n. 42 del 1995* e successive modifiche.

(2) Periodo così modificato dall'*art. 1, L.R. 6 febbraio 2007, n. 1*.

Art. 11

Relazioni e pubblicità.

1. Il Garante invia al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione di cui alla lettera p) del comma 1 dell'articolo 2, corredata di osservazioni, suggerimenti e proposte circa le innovazioni normative ed amministrative da adottare. Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento relazioni ai suddetti Presidenti. Il Presidente del Consiglio regionale dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno del Consiglio, affinché il Consiglio le discuta.

2. La relazione annuale e le altre relazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione. Di tali atti è, inoltre, data pubblicità su quotidiani, emittenti radiofoniche e televisive a diffusione regionale.

3. Le Commissioni consiliari possono convocare il Garante per avere chiarimenti sull'attività svolta.

Art. 12

Sede, personale e strutture.

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale della struttura del Difensore civico regionale.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, l'ulteriore dotazione organica e le specifiche professionalità necessarie allo svolgimento dell'attività.

3. Il Garante, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, può chiedere pareri e traduzioni, avvalendosi di consulenti o interpreti, nei limiti dello stanziamento previsto per il funzionamento della struttura organizzativa.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, il Garante opera, anche in collegamento con l'Assessorato regionale competente, con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi ed indagini sulla situazione minorile dei dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, raccolti ai sensi dell'*articolo 4, comma 3, della legge n. 451 del 1997*.

5. Le spese di funzionamento sono impegnate e liquidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, in conformità alle proposte del Garante, secondo le norme e le procedure previste per l'amministrazione e la contabilità del Consiglio regionale.

Art. 13

Organizzazione.

1. Con regolamento regionale possono essere determinati:

a) l'organizzazione degli uffici del Garante, assicurandone la funzionalità;

b) i requisiti professionali del personale addetto agli uffici del Garante, promuovendone la formazione specifica alla trattazione delle questioni relative alla tutela minorile, all'età evolutiva ed alla famiglia;

c) ulteriori modalità di funzionamento degli uffici del Garante e l'attribuzione di diverse e specifiche risorse.

Art. 14

Imputazione ed adempimenti di spesa.

1. Alla spesa derivante dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'iscrizione di appositi articoli nei capitoli del bilancio di previsione del Consiglio regionale.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Regione Friuli-Venezia Giulia

(si riporta solo il Titolo V Protezione e tutela dei minori)

L.R. 24 giugno 1993, n. 49 [(1)].
Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

(1) Pubblicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 25 giugno 1993, n. 42, suppl. straord.

… Omissis …

TITOLO V
Protezione e tutela dei minori

Art. 19

1. La Regione concorre all'adozione di strumenti di protezione e pubblica tutela dei minori in attuazione e per le finalità previste dalla *L.R. 19 maggio 1988, n. 33*.

2. A tal fine è istituito l'Ufficio del tutore pubblico dei minori per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 21.

Art. 20

1. Il tutore dei minori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale.

2. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato ha ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto [(36)].

(36) Articolo così sostituito dall'*art. 16*, *L.R. 25 marzo 1996, n. 16*.

Art. 20-bis

1. Il tutore dei minori deve essere elettore in un Comune della regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'*articolo 4 della L.R. 23 aprile 1981, n. 20* e deve essere scelto tra persone in possesso di peculiare competenza giuridico-amministrativa in materia minorile, nonché nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e deve dare garanzie d'indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

2. Il tutore dei minori dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

3. Quando si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del tutore dei minori, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

4. Il tutore dei minori può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la elezione dall'articolo 20, comma 2.

5. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del tutore dei minori.

6. Il mandato del tutore dei minori viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto; tuttavia egli rimane in carica fino all'insediamento del suo successore.

7. [L'Ufficio del Tutore dei minori ha sede presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale e si avvale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 21, delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima] (37).

7-bis. [Agli adempimenti amministrativi connessi con le funzioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) provvedono, su proposta del Tutore dei minori, i competenti servizi della Direzione dell'assistenza, anche mediante la stipula di apposite convenzioni] (38).

8. In sede di prima applicazione, sino all'effettiva entrata in funzione dell'Ufficio del tutore dei minori, le relative competenze vengono esercitate dall'Ufficio del Difensore civico (39).

---

(37) Gli attuali commi 7 e 7-bis così sostituiscono l'originario comma 7 per effetto dell'*art. 17, comma 2, L.R. 8 aprile 1997, n. 10*. Successivamente il presente comma è stato abrogato dall'*art. 6, comma 2, L.R. 10 marzo 2004, n. 6*.

(38) Gli attuali commi 7 e 7-bis così sostituiscono l'originario comma 7 per effetto dell'*art. 17, comma 2, L.R. 8 aprile 1997, n. 10*. Successivamente il presente comma è stato abrogato dall'*art. 6, comma 3, L.R. 10 marzo 2004, n. 6*, a decorrere dall'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 del medesimo articolo, relativi al tutore dei minori.

(39) Articolo inserito dal *comma 1 dell'art. 17, L.R. 25 marzo 1996, n. 16* e successivamente così modificato come indicato nelle note che precedono.

Art. 20-ter

1. Al tutore dei minori spettano l'indennità di presenza pari al sessanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio (40).

---

(40) Articolo inserito dal *comma 1 dell'art. 17, L.R. 25 marzo 1996, n. 16*.

Art. 21

1. Spetta al tutore dei minori (41):

a) individuare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la consulenza e il sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

b) promuovere, in collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni di volontariato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori;

c) promuovere, in collaborazione con gli Enti interessati e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

d) esprimere pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori;

e) segnalare al Servizio sociale di base ed al Tribunale dei minori situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziale;

f) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico.

---

(41) Per l'esercizio in via transitoria delle funzioni del tutore dei minori da parte del Presidente del Consiglio regionale, nelle more del riordino normativo, vedi l'*art. 12, comma 35, L.R. 14 agosto 2008, n. 9*.

Art. 22

1. Il tutore dei minori:

a) riferisce semestralmente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare;

b) presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può essere sentito dalla competente Commissione consiliare.

Art. 22-bis

1. L'Ufficio del tutore dei minori ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.

2. Il tutore dei minori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale del tutore dei minori stesso, costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

3. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 2, viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall'Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

5. Nell'organizzazione dell'Ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

6. Il tutore dei minori si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione del Consiglio regionale. Qualora il tutore dei minori ravvisi l'esigenza del funzionamento

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

dell'Ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.

7. Al tutore dei minori non può essere attribuita la disponibilità esclusiva di un autista e di un'auto di servizio [(42)].

(42) Articolo aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 10 marzo 2004, n. 6*. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo e il comma 1 dell'art. 6 della stessa legge.

Art. 22-ter

1. Il tutore dei minori, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno il tutore dei minori sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il tutore dei minori presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria.

4. Per l'attuazione del programma di attività e per l'utilizzo della dotazione finanziaria, il tutore dei minori ha piena autonomia gestionale ed operativa [(43)].

(43) Articolo aggiunto dall'*art. 3, comma 1, L.R. 10 marzo 2004, n. 6*. Vedi, anche, il comma 2 del medesimo articolo.

… Omissis ...

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Regione Lazio

L.R. 28 ottobre 2002, n. 38 [(1)].
Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

(1) Pubblicata nel B.U. Lazio 20 novembre 2002, n. 32, suppl. ord. n. 7.

Epigrafe

Art. 1 - Garante dell'infanzia.
Art. 2 - Funzioni.
Art. 3 - Relazioni agli organi istituzionali.
Art. 4 - Struttura organizzativa.
Art. 5 - Nomina, incompatibilità e revoca.
Art. 6 - Trattamento economico.
Art. 7 - Disposizioni finanziarie.

Art. 1
Garante dell'infanzia.

1. È istituito presso il Consiglio regionale del Lazio il garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato garante, al fine di assicurare la piena attuazione dei diritti riconosciuti alle persone minori di età.

2. Il garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

Art. 2
Funzioni.

1. Il garante svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con *legge 27 maggio 1991, n. 176* (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione e l'attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali;

b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia al fine di segnalare ai servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

c) diffonde la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) vigila sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

e) promuove la formazione di persone idonee a svolgere attività di tutela e di curatela ed assicura consulenza e sostegno ai tutori o ed ai curatori nominati;

f) promuove, in collaborazione con gli enti locali e con le organizzazioni del privato sociale, iniziative per la tutela dei diritti dei minori, in particolar modo con riferimento alla prevenzione ed al trattamento dell'abuso;

g) esprime anche, su richiesta degli organi regionali, pareri sulle proposte di atti normativi e di indirizzo riguardanti i minori e formula proposte in ordine a provvedimenti normativi o amministrativi da adottarsi;

h) svolge attività di consulenza nei confronti dei tutori e curatori;

i) segnala, alle competenti amministrazioni pubbliche, fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativa ed urbanistico;

l) accoglie le segnalazioni provenienti da persone, anche di minore età, dalle famiglie, da associazioni ed enti, in ordine a casi di violazione dei diritti dei minori fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti ed intervenendo presso le autorità competenti per assicurare la migliore tutela ed il sostegno necessario;

m) collabora, in collegamento con l'osservatorio regionale per l'infanzia, con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza e diffonde la conoscenza dei relativi diritti;

n) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantili e segnala all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni;

o) predispone iniziative per facilitare la creazione di un nuovo rapporto tra minori ed informazione con l'intento di sviluppare nei minori capacità critiche e di suscitare nei media una maggiore sensibilità e rispetto verso l'infanzia al fine di difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;

p) promuove programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia nonché iniziative tese a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subìti, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale.

2. Nell'àmbito delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi diretti alla tutela di diritti ed interessi individuali di minori sono effettuati in accordo, ove possibile, con la famiglia della persona di minore età.

3. Il garante, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, può:

a) intervenire nei procedimenti amministrativi ai sensi dell'*articolo 13 della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57* (Norme generali per lo svolgimento del procedimento amministrativo, l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa);

b) raccomandare l'adozione di specifici provvedimenti in caso di condotte omissive delle amministrazioni competenti.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

4. Il garante, ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, provvede a denunciarle alle autorità competenti ed a riferirle agli organi della Regione.

5. Il garante e il difensore civico regionale coordinano la propria attività e collaborano in relazione a situazioni di interesse comune.

Art. 3

Relazioni agli organi istituzionali.

1. Il garante:

a) riferisce di norma ogni sei mesi alla Giunta regionale ed alla commissione consiliare permanente competente in materia di servizi sociali sull'attività svolta;

b) presenta una relazione annuale al Consiglio regionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza nella regione, sui servizi esistenti e sulle risorse utilizzate in cui illustra al Consiglio regionale medesimo le attività svolte e quelle in programma per l'anno successivo.

2. La relazione di cui al comma 1, lettera b) è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.).

Art. 4

Struttura organizzativa.

1. Per l'espletamento della propria attività il garante si avvale di apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell'*articolo 36 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6* (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche. Tale struttura può essere articolata in sedi decentrate a livello provinciale e deve essere dotata di figure professionali adeguate ai compiti da svolgere ed in particolare di psicologi, di assistenti sociali e di esperti in pedagogia.

1-bis. Il garante può avvalersi, altresì, delle strutture di cui all'*articolo 37, comma 3, della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6* (2).

2. Per l'espletamento delle funzioni del garante la struttura di cui al comma 1 opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori, si avvale anche della collaborazione della struttura di supporto al difensore civico regionale, nonché per studi e indagini sulla situazione minorile, dell'osservatorio regionale sull'infanzia.

3. Per lo svolgimento della propria attività, il garante può avvalersi, previa intesa con i comuni e le aziende sanitarie locali, della collaborazione dei servizi sociali dei comuni e dei servizi del dipartimento materno - infantile delle A.S.L.

---

(2) Comma aggiunto dall'*art. 78, L.R. 28 dicembre 2007, n. 26*.

Art. 5

Nomina, incompatibilità e revoca.

1. Il garante è eletto dal Consiglio regionale con le medesime modalità previste per l'elezione del difensore civico regionale; dura in carica cinque anni può essere rieletto una sola volta.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

2. Il garante è scelto tra persone che dispongano di particolare competenza nel settore della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio sociale e dell'intervento sulla devianza minorile ovvero che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di particolare responsabilità e rilievo nell'ambito delle materie sociali [(3)].

3. La carica di garante è incompatibile con quella di:

a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale provinciale e comunale;

b) direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

c) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica nonché amministratore o dirigente di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

4. La carica di garante è inoltre incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività di lavoro autonomo, subordinato, commercio o professione.

5. Il conferimento della carica di garante a dipendenti sia regionali che di altri enti dipendenti dalla Regione ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 3 e 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni, e se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la medesima maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

---

(3) Comma così sostituito dall'*art. 186, comma 8, lettera a), L.R. 28 aprile 2006, n. 4*. Il testo originario era così formulato: «2. Può essere eletto garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o equipollenti, in lettere, filosofia, pedagogia, psicologia, sociologia o equipollenti;

b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile;

c) competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dell'infanzia, esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, alla prevenzione del disagio ed all'intervento sulla devianza minorile.».

Art. 6

Trattamento economico.

1. Al garante spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese di trasporto ed il trattamento di missione nel limite del sessanta per cento di quanto spetta ai consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste [(4)].

---

(4) Comma così modificato dall'*art. 186, comma 8, lettera b), L.R. 28 aprile 2006, n. 4*.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Art. 7

Disposizioni finanziarie.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale di previsione per l'esercizio 2002 è istituito, nell'àmbito dell'unità previsionale di base R11, apposito capitolo denominato "Spese per il garante dell'infanzia e dell'adolescenza", con lo stanziamento di euro 103.291,00 in termini di competenza e cassa.

2. Alla copertura della spesa di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti all'unità previsionale di base T21.

3. Alla determinazione della spesa per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le rispettive leggi di bilancio.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi

Sezione Analisi e istruttoria documentale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Regione Liguria

L.R. 16 marzo 2007, n. 9 [(1)].
Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

(1) Pubblicata nel B.U. Liguria 28 marzo 2007, n. 7, parte prima.

Epigrafe
Premessa
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Azioni e funzioni del Garante.
Art. 3 - Nomina, incompatibilità, decadenza.
Art. 4 - Commissione consultiva del Garante.
Art. 5 - Trattamento economico e budget annuale.
Art. 6 - Sede, organizzazione e struttura.
Art. 7 - Rapporti con Autorità di Garanzia.
Art. 8 - Relazioni agli organi istituzionali.
Art. 9 - Norma finanziaria.
Art. 10 - Norma di prima applicazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1. La presente legge definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, istituito dall'*articolo 33 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12* (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari).

2. Al Garante è affidata la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza socio-sanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.

3. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale e regionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:

a) Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della *legge 27 maggio 1991, n. 176*;

b) Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della *legge 20 marzo 2003, n. 77*;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.

4. Il Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con i competenti Dipartimenti regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

Art. 2

Azioni e funzioni del Garante.

1. L'azione del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:

a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;

b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;

c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti Organi sociali e giudiziari;

d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbanistico, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;

b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla *L. n. 176/1991*, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;

c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'*articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451* (istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);

d) promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti dello Stato e della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della *legge 3 agosto 1998, n. 269* (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);

e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;

f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla *legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5* (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);

g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla *legge 23 dicembre 1975, n. 698* (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);

h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo, urbanistico;

i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;

j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;

k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;

l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori così come prevista dalle norme del Codice Civile, nonché ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla *L. n. 77/2003*;

m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale per l'infanzia;

n) collabora all'attività di studio, raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale ai sensi della *L. n. 451/1997*, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio previsti dall'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'*articolo 30 della L.R. n. 12/2006*;

o) cura la tenuta dell'elenco delle associazioni a vario titolo impegnate nella difesa dei minori e nella promozione dei loro diritti;

p) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;

q) favorisce, anche mediante l'indizione di concorsi, una nuova cultura finalizzata alla previsione negli strumenti urbanistici di una particolare attenzione generale all'infanzia ed all'adolescenza, promuovendo la diffusione del modello delle "città

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

amiche delle bambine e dei bambini", della progettazione partecipata e dello sviluppo sostenibile;

r) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;

s) favorisce la predisposizione da parte delle Amministrazioni provinciali di azioni formative e informative rivolte ai genitori e al personale docente e non docente sul fenomeno della violenza nelle scuole;

t) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori.

3. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Garante:

a) stabilisce intese, relazioni ed accordi con Ordini professionali, Organismi o Autorità regionali e nazionali che si occupano di infanzia e adolescenza;

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con le Autorità giudiziarie;

d) promuove eccezionalmente interventi sostitutivi in caso di inadempienze o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.

Art. 3

Nomina, incompatibilità, decadenza.

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura e resta in carica fino all'insediamento del successore.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei Consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi dei Consiglieri assegnati nelle successive.

3. Per l'elezione sono richiesti i medesimi requisiti previsti per l'elezione a Consigliere regionale, oltre alla laurea in giurisprudenza ovvero in medicina, psicologia, pedagogia, servizi sociali o titoli equipollenti e un'adeguata e comprovata esperienza in campo minorile.

4. Non possono essere eletti Garante:

a) i membri del parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di altre cariche elettive;

b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie regionali;

c) i direttori di Distretto sanitario e i Direttori sociali previsti dalla *L.R. n. 12/2006*;

d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici;

e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti o movimenti politici;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

f) i titolari di cariche associative e/o presso organizzazioni non governative legate direttamente e/o indirettamente alle materie oggetto dell'attenzione del Garante.

5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione [(2)].

(2) Il presente articolo era stato in un primo momento abrogato dall'*art. 9, comma 2*, *L.R. 24 dicembre 2008, n. 44*, nella versione originaria. Successivamente detto comma 2 è stato modificato dall'*art. 55, comma 3*, *L.R. 9 aprile 2009, n. 6*, la cui nuova formulazione non prevede più l'abrogazione del presente articolo, bensì la sua applicazione compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate come ivi indicato.

Art. 4

Commissione consultiva del Garante.

1. È istituita la Commissione consultiva del Garante, di seguito denominata Commissione.

2. La Commissione collabora con il Garante esprimendo, ove richiesti, pareri sulle iniziative di competenza e formulando proposte riferite alle attività di cui alla presente legge.

3. La Commissione è così composta:

a) quattro rappresentanti delle forze sociali con comprovata esperienza nel settore del volontariato minorile, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di nomine;

b) un rappresentante dei minori designato da ciascuna Consulta provinciale degli studenti di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567* (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e successive modificazioni e integrazioni.

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio, entro sessanta giorni dalla nomina del Garante.

5. Ai membri della Commissione, non residenti nel luogo della riunione, spetta per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 5

Trattamento economico e budget annuale.

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Qualora non sia residente nel luogo in cui svolge le proprie funzioni, è dovuto, per ogni giornata, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

2. Il Garante dispone per le proprie attività di un budget annuale, messo a disposizione dal Consiglio regionale, con obbligo di rendiconto [(3)].

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

(3) Il presente articolo era stato in un primo momento abrogato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 24 dicembre 2008, n. 44*, nella versione originaria. Successivamente detto comma 2 è stato modificato dall'*art. 55, comma 3, L.R. 9 aprile 2009, n. 6*, la cui nuova formulazione non prevede più l'abrogazione del presente articolo, bensì la sua applicazione compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate come ivi indicato.

Art. 6

Sede, organizzazione e struttura.

1. Il Garante ha sede presso il Consiglio regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione.

2. Nella riunione d'insediamento il Garante può adottare un proprio regolamento di organizzazione interna [(4)].

---

(4) Il presente articolo era stato in un primo momento abrogato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 24 dicembre 2008, n. 44*, nella versione originaria. Successivamente detto comma 2 è stato modificato dall'*art. 55, comma 3, L.R. 9 aprile 2009, n. 6*, la cui nuova formulazione non prevede più l'abrogazione del presente articolo, bensì la sua applicazione compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate come ivi indicato.

Art. 7

Rapporti con Autorità di Garanzia.

1. Le Autorità di Garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività [(5)].

---

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 9, comma 1, L.R. 24 dicembre 2008, n. 44*. Successivamente detto comma è stato abrogato dall'*art. 55, comma 2, L.R. 9 aprile 2009, n. 6*. È utile sottolineare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato comma 2, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare il testo del presente articolo precedente alla sostituzione da esso disposta; qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione del presente articolo, che tornerebbe ad essere pertanto la seguente: «Art. 7. Rapporti con Autorità di garanzia. 1. Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle loro competenze.».

Art. 8

Relazioni agli organi istituzionali.

1. Il Garante riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'andamento della propria attività e entro il 31 marzo di ogni anno presenta una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione [(6)].

---

(6) Il presente articolo era stato in un primo momento abrogato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 24 dicembre 2008, n. 44*, nella versione originaria. Successivamente detto comma 2 è stato modificato dall'*art. 55, comma 3, L.R. 9 aprile 2009, n. 6*, la cui nuova formulazione non prevede più l'abrogazione del presente articolo, bensì la sua applicazione compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate come ivi indicato.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Art. 9

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spese per l'Assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 10

Norma di prima applicazione.

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'elezione del Garante entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi
Sezione Analisi e istruttoria documentale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Regione Lombardia

L.R. 30 marzo 2009, n. 6 [(1)].
Istituzione della figura e dell'Ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 30 marzo 2009, n. 13, suppl. ord. 3 aprile 2009, n. 1.

Epigrafe
Premessa
Art. 1 - Istituzione.
Art. 2 - Funzioni.
Art. 3 - Attività inerenti alla tutela e curatela.
Art. 4 - Poteri.
Art. 5 - Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca.
Art. 6 - Struttura organizzativa.
Art. 7 - Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante.
Art. 8 - Trattamento economico.
Art. 9 - Clausola valutativa.
Art. 10 - Norma finanziaria.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge regionale:

Art. 1
Istituzione.

1. La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone minori di età, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dalla legislazione regionale, nazionale ed internazionale, istituisce presso il Consiglio regionale il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, in esecuzione della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva con *legge 27 maggio 1991, n. 176* (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, resa esecutiva con *legge 20 marzo 2003, n. 77* (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).

2. Il Garante, eletto dal Consiglio regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e svolge con imparzialità la propria attività in piena autonomia organizzativa ed amministrativa e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

3. Nell'esclusivo interesse dei minori, il Garante coopera e raccorda la propria attività con il Garante nazionale e con i Garanti di altre regioni, ove costituiti.

Art. 2
Funzioni.

1. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

a) propone agli enti ed alle istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti; in particolare, propone iniziative in occasione della celebrazione della giornata per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'*articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451* (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia), nonché propone e sostiene forme di partecipazione dei minori alla vita delle comunità locali;

b) concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 1, delle altre convenzioni internazionali che tutelano i minori, nonché l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela dei minori;

c) segnala alle competenti autorità i fenomeni di esclusione sociale e di discriminazione dei minori, senza distinzione di sesso, di diversa abilità, nazionalità, etnia, religione e condizione economica e favorisce altresì tutte quelle iniziative messe in atto per il riconoscimento del valore e della dignità di tutti i minori;

d) segnala alle autorità competenti, raccordandosi con i servizi sociali territoriali, fatti costituenti reato o gravi situazioni di danno o di rischio per i minori;

e) collabora, in accordo con il sistema delle autonomie scolastiche, con gli enti preposti alla vigilanza sui fenomeni dell'evasione e dell'elusione dell'obbligo scolastico;

f) collabora con le istituzioni e gli enti competenti al fine di perseguire la lotta contro ogni forma di sfruttamento ed in particolare contro il lavoro minorile, anche in collaborazione con le organizzazioni del privato sociale e le organizzazioni sindacali;

g) collabora con le istituzioni e gli enti competenti sul fenomeno dei minori scomparsi, con particolare riguardo ai minori stranieri non accompagnati, ai minori abbandonati e non segnalati ai servizi sociali e alla magistratura minorile e sollecita gli enti a realizzare forme e servizi di accoglienza;

h) propone agli enti locali ed ai soggetti pubblici e privati competenti iniziative per la prevenzione e il contrasto dell'abuso dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della *legge 3 agosto 1998, n. 269* (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), della *legge 11 agosto 2003, n. 228* (Misure contro la tratta delle persone) e della *legge 6 febbraio 2006, n. 38* (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet), nonché dei rischi di espianto di organi, di mutilazione genitale femminile (MGF) in conformità a quanto previsto dalla *legge 9 gennaio 2006, n. 7* (Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile)

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

e per estendere i trattamenti sanitari e sociali volti a ridurre i danni subiti, anche fuori dal territorio nazionale, dai minori vittime di qualsiasi tipo di violenza;

i) collabora con il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) di cui alla *legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20* (Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)), con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla *legge 31 luglio 1997, n. 249* (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), e gli altri organi competenti, alla vigilanza sulla programmazione radiotelevisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisiva e telematica sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile, allo scopo di segnalare le eventuali trasgressioni;

j) raccoglie segnalazioni in merito alla violazione delle norme previste a tutela dei minori, in tutti gli ambienti anche esterni alla famiglia, nella scuola, nei luoghi di cura, nelle strutture sportive e in particolare nei luoghi in cui sono collocati per disposizione dell'autorità giudiziaria e tramite i servizi sociali territoriali e comunica alle autorità competenti le situazioni che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

k) raccoglie le segnalazioni inerenti i casi di conflitto di interesse tra i minori e chi esercita su di loro la potestà genitoriale, in particolare i casi di rischio per l'incolumità fisica;

l) formula proposte ed esprime pareri non vincolanti su atti di indirizzo regionali riguardanti i minori, nonché su atti di programmazione dei comuni e delle province;

m) collabora con l'Osservatorio regionale sui minori di cui alla *legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34* (Politiche regionali per i minori), con l'Osservatorio regionale sull'integrazione e la multietnicità e con gli osservatori tematici istituiti dalla Regione o con essa convenzionati;

n) propone iniziative a favore dei minori affetti da malattie e delle loro famiglie;

o) collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie e delle unità di offerta sociali e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.

2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, gli interventi sono effettuati, ove possibile, in accordo con la famiglia, fatta eccezione per gli interventi di cui al comma 1, lettera k).

Art. 3

Attività inerenti alla tutela e curatela.

1. Il Garante promuove, anche in collaborazione con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di corsi di formazione.

2. Ferme restando le disposizioni di cui alla *legge regionale 12 marzo 2008, n. 3* (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario), il Garante svolge attività di consulenza nella materia della tutela e della curatela.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Art. 4
Poteri.

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, il Garante può:

a) visitare strutture e unità di offerta pubbliche e private in cui sono ospitati minori fuori dalla famiglia e segnalare agli uffici e servizi territoriali e alle autorità competenti le situazioni a rischio o non conformi che richiedono interventi immediati d'ordine assistenziale o giudiziario;

b) verificare l'adempimento, nei termini fissati dai decreti dei tribunali per i minorenni, delle prescrizioni nei confronti dei comuni, delle province e delle aziende sanitarie locali (ASL) e, nel caso i termini non fossero indicati, segnalare agli enti competenti le eventuali difformità ai fini degli adempimenti di legge;

c) raccomandare alle amministrazioni competenti misure atte a migliorare la funzionalità dell'attività amministrativa e segnalare eventuali condotte omissive dei servizi sociali territoriali o delle unità d'offerta sociali e socio-sanitarie autorizzate o accreditate;

d) intervenire nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'*articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), ove sussistono fattori di rischio o di danno per i minori, nonché presso le autorità competenti per assicurare ai soggetti interessati nei procedimenti minorili civili che riguardano i loro figli o nipoti, la conoscenza degli atti amministrativi e giudiziari ed il rispetto delle procedure e di tempi ragionevoli di definizione.

2. Per le attività di cui al comma 1 il Garante può coordinarsi con il Difensore civico regionale e le altre autorità di garanzia dandosi reciproca segnalazione in merito a situazioni di interesse comune nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5
Requisiti, nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca.

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con le modalità previste per l'elezione del Difensore civico regionale di cui alla *legge regionale 18 gennaio 1980, n. 7* (Istituzione del Difensore civico regionale lombardo), dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

2. Può essere eletto Garante chi sia in possesso del titolo di laurea specialistica, con particolari competenze ed esperienze professionali nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dei servizi destinati all'infanzia e all'adolescenza.

3. Non sono eleggibili all'Ufficio di Garante:

a) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri ed assessori regionali, provinciali e comunali;

b) i giudici onorari presso i tribunali per i minorenni.

4. Sono incompatibili con la carica di Garante:

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

a) i direttori generali, sanitari, amministrativi e sociali delle ASL e delle aziende ospedaliere (AO), nonché i direttori generali di comuni e province e delle aziende di servizi alla persona (ASP);

b) gli amministratori di enti pubblici e privati accreditati, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, istituzioni o associazioni che ricevono, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

5. Il conferimento della carica di Garante a dipendenti della pubblica amministrazione o a dipendenti di istituzioni private ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa rileva al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

6. Qualora, successivamente alla nomina, sopravvenga una causa di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni; se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

7. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta con la maggioranza prevista per l'elezione e con le stesse modalità, può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

8. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il Garante non cessa dalle funzioni e rimane in carica fino alla scadenza di cui al comma 1.

Art. 6

Struttura organizzativa.

1. Il Garante dispone, presso il Consiglio regionale, di un ufficio denominato Ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Per l'espletamento della propria attività, il Garante può avvalersi di strutture già esistenti, secondo le modalità disciplinate con regolamento da emanarsi entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Garante, per l'esercizio delle proprie funzioni, può avvalersi della collaborazione:

a) di figure professionali specialistiche appartenenti anche ad associazioni del privato sociale e del terzo settore, nonché di ricercatori ed istituti universitari, mediante la stipulazione di apposite convenzioni;

b) del Difensore civico regionale, come previsto all'articolo 4, comma 2;

c) degli osservatori regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m);

d) degli assessorati regionali, provinciali e comunali competenti, delle ASL e delle AO, d'intesa con i comuni e con le province;

e) della polizia locale.

Art. 7

Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante.

1. Presso l'Ufficio del Garante di cui all'articolo 6, comma 1, è istituita la Commissione consultiva dell'Ufficio del Garante di cui fanno parte una rappresentanza delle

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

associazioni del terzo settore che operano nell'ambito dei servizi per i minori e una rappresentanza dei minori.

2. La composizione della Commissione consultiva e i criteri di partecipazione sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 8

Trattamento economico.

1. Al Garante spetta l'indennità di funzione nel limite del cinquanta per cento di quella prevista dall'*articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 23 luglio 1996, n. 17* (Trattamento indennitario dei consiglieri della regione Lombardia). Al Garante spetta altresì il trattamento di missione nella misura e alle condizioni previste dall'articolo 6, comma 1, della medesima legge.

Art. 9

Clausola valutativa.

1. Il Garante informa il Consiglio regionale sull'attività svolta e sui risultati raggiunti nel promuovere e garantire la piena attuazione dei diritti dei minori.

2. A tal fine il Garante presenta al Consiglio regionale una relazione annuale, nella quale si forniscono informazioni sui seguenti aspetti:

a) lo stato di attivazione delle funzioni attribuite dall'articolo 2 e, per ogni funzione, gli interventi realizzati, le risorse umane e finanziarie impiegate e gli esiti prodotti;

b) le criticità emerse nella realizzazione degli interventi e le indicazioni sulle soluzioni da adottare;

c) le modalità di collaborazione con i soggetti istituzionali competenti e le ricadute ai fini di un maggior coordinamento ed integrazione delle politiche minorili;

d) l'entità e la gravità delle violazioni dei diritti dei minori nonché le esigenze prioritarie di promozione dei diritti, rilevate sul territorio.

3. Il Consiglio regionale, previo esame della relazione di cui al comma 2 da parte della commissione consiliare competente, adotta le conseguenti determinazioni. La relazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione (BURL) e della pubblicazione è data notizia tramite gli organi di stampa e le emittenti radiofoniche e radiotelevisive.

Art. 10

Norma finanziaria.

1. All'autorizzazione delle spese previste dai precedenti articoli si provvederà con successivo provvedimento di legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi
Sezione Analisi e istruttoria documentale

Regione Marche

L.R. 28 luglio 2008, n. 23 [(1)].
Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini – Ombudsman regionale.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 7 agosto 2008, n. 75.

Epigrafe
Premessa
Capo I - Principi generali
Art. 1 - Istituzione dell'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini.
Art. 2 - Autonomia e struttura organizzativa.
Art. 3 - Elezione dell'Autorità e requisiti.
Art. 4 - Ineleggibilità e incompatibilità.
Art. 5 - Relazione.
Art. 6 - Indennità.
Capo II - Ufficio di Difensore civico
Art. 7 - Funzioni della difesa civica.
Art. 7-bis - Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati.
Art. 8 - Ambito di intervento e modalità.
Art. 9 - Coordinamento della difesa civica.
Capo III - Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 10 - Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.
Art. 11 - Ambito di intervento e modalità.
Art. 12 - Tutela e curatela.
Capo IV - Ufficio di Garante dei diritti dei detenuti
Art. 13 - Funzioni.
Art. 14 - Ambito di intervento e modalità.
Capo V - Norme finali e transitorie
Art. 15 - Modifiche alla L.R. n. 3/2008.
Art. 16 - Abrogazioni.
Art. 17 - Norma transitoria.
Art. 18 - Disposizioni finanziarie.
Art. 19 - Dichiarazione d'urgenza.

Il Consiglio - Assemblea legislativa regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge regionale:

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Capo I - Principi generali

Art. 1

Istituzione dell'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini.

1. È istituita l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale, di seguito denominata Autorità.

2. L'Autorità ha sede presso l'Assemblea legislativa regionale.

3. L'Autorità svolge i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.

4. L'Autorità svolge ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione regionale o conferita agli uffici di cui al comma 3 dalla normativa comunitaria e statale.

5. Le funzioni dell'Autorità in relazione agli uffici del Difensore civico, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del Garante dei diritti dei detenuti sono disciplinate rispettivamente ai capi II, III e IV della presente legge.

Art. 2

Autonomia e struttura organizzativa.

1. L'Autorità svolge le proprie funzioni in autonomia e indipendenza.

2. L'Autorità si avvale della struttura organizzativa di cui all'*articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3* (Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alla *legge regionale 14 ottobre 1981, n. 29*, alla *legge regionale 18 aprile 1986, n. 9*, alla *legge regionale 27 marzo 2001, n. 8*, alla *legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18*).

3. L'Autorità può avvalersi della collaborazione di esperti nelle materie attinenti alle funzioni da svolgere.

Art. 3

Elezione dell'Autorità e requisiti.

1. L'Autorità è eletta dall'Assemblea legislativa regionale all'inizio di ogni legislatura, tra le persone in possesso di laurea attinente agli uffici da svolgere e dei requisiti idonei.

2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea.

3. Dopo la quarta votazione, se nessuno dei candidati ha ottenuto la maggioranza indicata al comma 2, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Se nella votazione successiva risulta parità di voti tra i due candidati, viene eletto il candidato più giovane di età.

Art. 4

Ineleggibilità e incompatibilità.

1. Sono ineleggibili ad Autorità:

a) i membri del Governo e del Parlamento nazionale ed europeo;

b) i Presidenti di Regione, Provincia e Comunità montana;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

c) i Sindaci;

d) gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali, comunali e di Comunità montana;

e) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria.

2. Sono altresì ineleggibili ad Autorità i candidati alla carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo; Presidente della Regione; Presidente della Provincia; Sindaco; Consigliere regionale, provinciale, comunale.

3. L'incarico di Autorità è incompatibile con l'esercizio di ogni altra funzione, con l'espletamento di incarichi di qualsiasi natura, con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività commerciale, imprenditoriale o professionale svolti nella regione.

4. È comunque incompatibile con la carica di Autorità chiunque, successivamente all'elezione, venga a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste ai commi 1 e 2.

5. Il sopravvenire di una causa di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico, che è dichiarata dall'Assemblea legislativa regionale.

6. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni della *L.R. 5 agosto 1996, n. 34* (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione).

Art. 5
Relazione.

1. L'Autorità invia entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, che la trasmette ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta, corredata da osservazioni e proposte. Può inviare al Presidente dell'Assemblea e della Giunta regionali apposite relazioni nei casi di particolare importanza ed urgenza.

2. Le relazioni di cui al comma 1 sono discusse in Assemblea secondo le modalità indicate dal regolamento interno della medesima. Esse sono pubblicate integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione e alle stesse è data la più ampia diffusione secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa regionale, d'intesa con l'Autorità.

3. L'Autorità è ascoltata dalle Commissioni assembleari competenti su sua richiesta o su invito delle Commissioni medesime.

Art. 6
Indennità.

1. All'Autorità spetta il compenso annuo omnicomprensivo, pari allo stipendio tabellare previsto per la qualifica dirigenziale regionale, incrementato della retribuzione di posizione, nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti locali e il trattamento di missione previsto per la medesima qualifica.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

2. Il compenso di cui al comma 1 è comprensivo degli oneri erariali, diretti ed indiretti, previdenziali ed assistenziali.

Capo II - Ufficio di Difensore civico

Art. 7

Funzioni della difesa civica.

1. L'ufficio di Difensore civico è svolto a garanzia della legalità, della trasparenza, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, concorrendo ad assicurare e promuovere il rispetto della dignità della persona e la tutela dei suoi diritti ed interessi.

2. La difesa civica è, in particolare, volta al perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) controllo;

b) composizione dei conflitti;

c) sollecitazione di atti di riforma.

3. Il controllo è esercitato nei confronti dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici e di tutte le amministrazioni pubbliche dipendenti o sottoposte alla vigilanza della Regione.

4. Il controllo si conclude con specifiche raccomandazioni dirette ai soggetti di cui al comma 3.

5. La funzione di composizione dei conflitti è finalizzata sia a tutelare i cittadini, le persone e le formazioni sociali, sia a ridurre il contenzioso esistente presso gli organi giurisdizionali.

6. La funzione di sollecitazione di atti di riforma è finalizzata al conseguimento di riforme legislative e amministrative, nonché alla sollecitazione dell'applicazione delle riforme stesse.

Art. 7-bis

Misure contro la discriminazione dei cittadini stranieri immigrati.

1. L'Autorità svolge, ai sensi dell'*articolo 44 del D.Lgs. n. 286/1998*, le funzioni di informazione e supporto agli stranieri vittime delle discriminazioni dirette ed indirette per motivi razziali, etnici e religiosi di cui al *D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215* (Attuazione della *direttiva 2000/43/CE* per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), nonché delle situazioni di grave sfruttamento indicate all'*articolo 18 del D.Lgs. n. 286/1998* citato.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Autorità:

a) riceve le segnalazioni su comportamenti ritenuti discriminatori e si raccorda con la rete dei difensori civici locali;

b) favorisce, per quanto di competenza, l'effettiva possibilità dei diritti di difesa in favore di cittadini stranieri immigrati vittime di discriminazione;

c) coordina la propria attività con l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali e con le reti di contrasto alla discriminazione presenti nel territorio regionale;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

d) acquisisce i dati di interesse sulle fenomenologie attinenti la discriminazione in collaborazione con l'Osservatorio regionale per le politiche sociali;

e) supporta i cittadini stranieri immigrati per l'attivazione dei servizi sociali e degli altri servizi territoriali competenti a tutelare le vittime di discriminazioni [(2)].

(2) Articolo aggiunto dall'*art. 21*, *L.R. 26 maggio 2009, n. 13*.

Art. 8

Ambito di intervento e modalità.

1. Tutti si possono rivolgere all'Autorità per la tutela non giurisdizionale del diritto alla buona amministrazione nei confronti dei soggetti cui al comma 3 dell'articolo 7.

2. L'Autorità interviene, su segnalazione o di propria iniziativa, svolgendo indagini per rilevare inefficienze, irregolarità e disfunzioni e sollecitando l'adozione di provvedimenti. Può evidenziare disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni.

3. L'amministrazione è tenuta a collaborare senza ritardo con l'Autorità nell'attività di acquisizione dei documenti, delle informazioni e dei chiarimenti ritenuti necessari.

Art. 9

Coordinamento della difesa civica.

1. La Regione promuove ed incentiva lo sviluppo della difesa civica sul territorio regionale e la cooperazione con gli altri organismi regionali, nazionali ed europei di difesa civica; in particolare riconosce le forme di coordinamento tra Autorità e Difensori civici degli enti locali volte a sviluppare la loro collaborazione e reciproca informazione.

Capo III - Ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza

Art. 10

Funzioni del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

1. L'ufficio di Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla *legge 27 maggio 1991, n. 176* (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996.

2. L'Autorità, in particolare:

a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti;

b) vigila con la collaborazione di operatori preposti, affinché sia data applicazione su tutto il territorio regionale alla Convenzione internazionale ed alla Carta europea di cui al comma 1;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

c) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, vigila sulle condizioni dei minori a rischio di emarginazione sociale e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;

d) interviene nei procedimenti amministrativi della Regione e degli enti da essa dipendenti e degli enti locali ai sensi dell'*articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241* (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ove sussistano fattori di rischio o di danno per le persone di minore età;

e) cura, in collaborazione con il CORECOM, la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;

f) vigila sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, per la salvaguardia e la tutela dei bambini e delle bambine, sia sotto il profilo della percezione infantile che in ordine alla rappresentazione dell'infanzia stessa;

g) segnala all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali trasgressioni commesse in coerenza con il codice di autoregolamentazione della RAI;

h) istituisce un elenco al quale può attingere anche il giudice competente per la nomina di tutori o curatori;

i) assicura la consulenza ed il sostegno ai tutori o curatori nominati;

j) verifica le condizioni e gli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;

k) vigila affinché sia evitata ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori;

l) collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale;

m) formula proposte e, ove richiesti, esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni.

Art. 11

Ambito di intervento e modalità.

1. Nello svolgimento delle funzioni previste all'articolo 10, l'Autorità:

a) stipula intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;

d) prende visione degli atti del procedimento e presenta memorie scritte e documenti ai sensi dell'*articolo 10 della legge 241/1990*;

e) segnala alle Autorità competenti la violazione di diritti a danno dei minori.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Art. 12
Tutela e curatela.

1. L'Autorità promuove, d'intesa con i competenti organi regionali e territoriali, la cultura della tutela e della curatela, anche tramite l'organizzazione di idonei corsi di formazione in collaborazione con la scuola regionale di formazione di pubblica amministrazione della Regione.

Capo IV - Ufficio di Garante dei diritti dei detenuti

Art. 13
Funzioni.

1. L'ufficio di Garante dei diritti dei detenuti concorre ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale l'effettivo esercizio dei diritti in quanto utenti dei servizi pubblici regionali e delle connesse attività.

2. L'azione dell'Autorità si rivolge all'amministrazione regionale, agli enti pubblici regionali, ai gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati con enti pubblici regionali che interagiscono con gli istituiti di pena e gli uffici di esecuzione penale esterna con sede nelle Marche.

3. L'azione dell'Autorità si rivolge altresì nei confronti degli enti locali e delle aziende sanitarie cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa regionale vigente.

Art. 14
Ambito di intervento e modalità.

1. L'Autorità interviene, su segnalazione o di propria iniziativa.

2. L'Autorità, in particolare:

a) assicura alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente;

b) verifica che i procedimenti amministrativi regionali, avviati d'ufficio o su istanza di parte, relativi a diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, abbiano regolare corso e si concludano tempestivamente nei termini di legge;

c) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;

d) può formulare osservazioni agli organi regionali competenti, in ordine ad interventi di carattere legislativo o amministrativo che riguardano le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale;

e) può effettuare visite negli Istituti di pena, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'*articolo 117, comma 2, del d.p.r. 30 giugno 2000, n. 230* (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà);

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

f) interviene nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, in caso di verificate inadempienze che compromettano l'erogazione delle prestazioni previste in materia dalla normativa regionale vigente.

Capo V - Norme finali e transitorie

Art. 15

Modifiche alla L.R. n. 3/2008.

1. Il *comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 2008, n. 3* (Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alla *legge regionale 14 ottobre 1981, n. 29*, alla *legge regionale 18 aprile 1986, n. 9*, alla *legge regionale 27 marzo 2001, n. 8*, alla *legge regionale 15 ottobre 2002, n. 18*) è sostituito dal seguente:

"1. La presente legge detta norme comuni relative al funzionamento amministrativo delle seguenti Autorità di garanzia indipendenti:

a) l'Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;

b) la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna;

c) il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).".

2. La lettera a) del *comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 3/2008* è sostituita dalla seguente:

"a) Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale;".

3. La lettera b) del *comma 1 dell'articolo 3 della L.R. n. 3/2008* è abrogata.

Art. 16

Abrogazioni.

1. La *L.R. 14 ottobre 1981, n. 29* (Istituzione del Difensore civico regionale) è abrogata.

2. La *L.R. 15 ottobre 2002, n. 18* (Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza) è abrogata.

3. Il *comma 6 dell'articolo 14 della L.R. 25 novembre 2002, n. 25* (Assestamento del bilancio per l'anno 2002) è abrogato.

4. L'*articolo 26 della L.R. 11 ottobre 2005, n. 24* (Assestamento del bilancio per l'anno 2005) è abrogato.

5. Le lettere a) e d) del *comma 2 dell'articolo 5 della L.R. n. 3/2008* sono abrogate.

6. L'*articolo 6 della L.R. n. 3/2008* è abrogato.

7. L'*articolo 9 della L.R. n. 3/2008* è abrogato.

Art. 17

Norma transitoria.

1. Le funzioni dell'Autorità sono svolte dal Difensore civico regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge fino al termine della VIII legislatura.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Art. 18

Disposizioni finanziarie.

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro 78.000,00 così ripartita:

a) euro 38.000,00 per le spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 6;

b) euro 40.000,00 per le altre spese previste dalla presente legge.

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa è stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dalla spesa autorizzata al comma 1 si provvede nel modo seguente:

a) quanto ad euro 30.800,00 mediante impiego delle somme iscritte nell'UPB 1.05.01 del bilancio di previsione per l'anno 2008, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della *L.R. n. 29/1981*;

b) quanto ad euro 47.200,00 mediante impiego di quota parte delle somme iscritte nell'UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per l'anno 2008.

4. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte per l'anno 2008 per euro 38.000,00 nell'UPB 1.05.01 e per euro 40.000,00 nell'UPB 5.30.07 del bilancio di previsione per il detto anno a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale.

Art. 19

Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi

Sezione Analisi e istruttoria documentale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Regione Molise

L.R. 2 ottobre 2006, n. 32 [(1)].
Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori.

(1) Pubblicata nel B.U. Molise 5 ottobre 2006, n. 28, edizione straordinaria.

Epigrafe
Premessa
Art. 1 - Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori.
Art. 2 - Funzioni.
Art. 3 - Elezione.
Art. 4 - Organizzazione dell'Ufficio.
Art. 5 - Indennità.
Art. 6 - Dotazione finanziaria.
Art. 7 - Entrata in vigore.

Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Regione
promulga la seguente legge:

Art. 1
Istituzione dell'Ufficio del tutore pubblico dei minori.

1. La Regione, al fine di concorrere all'adozione di strumenti di protezione e pubblica tutela dei minori in attuazione delle disposizioni della *legge 27 maggio 1991, n. 176*, istituisce l'Ufficio del tutore pubblico dei minori, di seguito denominato: "tutore dei minori".

Art. 2
Funzioni.

1. Spetta al tutore dei minori:

a) vigilare sull'applicazione nel territorio regionale della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva con *legge 27 maggio 1991, n. 176* (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e delle altre convenzioni internazionali di tutela dei soggetti in età evolutiva e sull'applicazione ed attuazione delle disposizioni normative nazionali, affidate alla competenza della Regione e degli enti locali;

b) vigilare sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali, in ambienti esterni alla propria famiglia, al fine di segnalare ai

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

servizi sociali ed all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono immediati interventi d'ordine assistenziale o giudiziario;

c) vigilare sulle attività delle strutture sanitarie, sociali e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate, per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) reperire, selezionare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela, nonché dare consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

e) promuovere, in collaborazione con gli enti locali e con le associazioni di volontariato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori;

f) promuovere, in collaborazione con gli enti pubblici e privati interessati e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

g) esprimere pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori;

h) collaborare con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed all'elaborazione dei dati relativi all'infanzia ed all'adolescenza, diffondendo la conoscenza dei relativi diritti;

i) vigilare sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e su altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche sotto i profili della percezione e della rappresentazione infantile e segnalare all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed agli organi competenti le eventuali violazioni;

l) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico;

m) promuovere programmi di sensibilizzazione, di formazione per gli operatori e di analisi relative al fenomeno della pedofilia, nonché iniziative tese a sviluppare nei minori la consapevolezza della percezione degli abusi subiti, con particolare riferimento a quelli di carattere sessuale.

2. Il tutore dei minori:

a) riferisce semestralmente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare;

b) presenta al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio, una dettagliata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente e può essere sentito dalla competente Commissione consiliare.

Art. 3

Elezione.

1. Il tutore dei minori è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio regionale. È eletto il candidato che ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Consiglio. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza nelle prime tre votazioni, è eletto il candidato che dalla quarta votazione ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al Consiglio.

2. Il tutore dei minori deve essere elettore in un Comune della Regione e non deve versare in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'*articolo 2 della legge*

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

regionale 2 agosto 2002, n. 16. Deve essere altresì scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o equipollente, oppure laurea in lettere, filosofia, psicologia, sociologia o equipollenti;

b) competenza giuridico-amministrativa in materia minorile, competenza nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e dell'infanzia ed esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, alla prevenzione del disagio ed all'intervento sulla devianza minorile.

3. Il tutore dei minori dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta. Il suo mandato scade comunque con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto.

4. Quando si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dal comma 2, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del tutore dei minori, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

5. L'incarico di tutore dei minori può essere revocato dal Consiglio regionale, con la medesima maggioranza raggiunta per l'elezione, per accertata inefficienza, se il tutore commette atti contrari alla legge ovvero se omette reiteratamente atti del suo ufficio.

Art. 4

Organizzazione dell'Ufficio.

1. L'Ufficio del tutore dei minori ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni, il tutore dei minori si avvale di una struttura, posta alle sue dipendenze funzionali, costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

3. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell'ambito del ruolo del personale regionale. Qualora l'assegnazione riguardi personale in servizio presso il Consiglio regionale, il relativo provvedimento è adottato dall'Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

4. Il tutore dei minori si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione dal Consiglio regionale. Qualora il tutore dei minori ravvisi l'esigenza del funzionamento dell'Ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi a disposizione dell'Amministrazione regionale.

5. Per lo svolgimento di specifiche attività contemplate dalla presente legge il tutore dei minori può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati e può coordinare la propria attività con il difensore civico nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 5

Indennità.

1. Al tutore dei minori spetta un'indennità pari al quaranta per cento di quella stabilita, ai sensi dell'*articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, per i sindaci dei comuni di dimensione demografica pari a quella della Regione Molise, nonché il

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

trattamento di missione previsto per i dirigenti regionali durante le trasferte effettuate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 6

Dotazione finanziaria.

1. Il tutore dei minori, per l'esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria quantificata ed all'Ufficio annualmente assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

2. Entro il 15 settembre di ogni anno il tutore dei minori sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il tutore dei minori presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto della gestione della dotazione finanziaria.

4. Per l'attuazione del programma di attività e per l'utilizzo della dotazione finanziaria, il tutore dei minori ha autonomia gestionale ed operativa.

Art. 7

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Regione Puglia

L.R. 10 luglio 2006, n. 19 [(1)].
Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia [(2)].

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 12 luglio 2006, n. 87.

(2) Ai sensi dell'art. 1, comma 3, L.R. 21 marzo 2007, n. 7 la suddetta legge interviene in attuazione della presente legge. Vedi anche la Delib.G.R. 17 febbraio 2009, n. 168.

… Omissis …

Art. 30

Garante regionale dei diritti del minore.

1. Al fine di assicurare sul territorio regionale la piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi dei minori, ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), dalla Carta Europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e dall'articolo 50, comma 2, lettera a), dello Statuto della Regione Puglia, è istituito presso il Consiglio regionale l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore, a cui è affidata la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti dell'infanzia, degli adolescenti e dei minori residenti o temporaneamente presenti sul territorio regionale.

2. L'Ufficio, in collaborazione e stretto raccordo con i competenti Assessorati regionali, nonché con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, promuove:

a) la diffusione di una cultura rispettosa dei diritti per l'infanzia e l'adolescenza;

b) iniziative a favore dell'esercizio dei diritti di cittadinanza da parte dei minori;

c) la collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche per agevolare l'obbligo scolastico anche da parte dei minori che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione;

d) le azioni per la prevenzione dell'abuso e del maltrattamento familiare e iniziative nei confronti delle famiglie;

e) le azioni per accogliere le segnalazioni in merito a violazioni dei diritti di minori e per sollecitare le amministrazioni competenti nell'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti;

f) le iniziative, anche in collaborazione con le istituzioni della giustizia minorile, per il rispetto dei diritti dei minori sottoposti a provvedimenti restrittivi e per la prevenzione della devianza minorile, rivolte a insegnanti, forze di polizia e altri operatori pubblici;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

g) il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, anche attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con la Consigliere regionale di parità di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

h) la sensibilizzazione presso gli organi d'informazione, a mezzo di stampa, radio, televisione e web, nei confronti dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ivi inclusa la vigilanza sulla programmazione televisiva e su ogni altra forma di comunicazione audiovisiva e telematica, affinchè siano salvaguardati e tutelati i bambini e le bambine, in ordine alla rappresentazione della realtà rispetto alla percezione infantile;

i) il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione;

j) l'istituzione di un elenco regionale di tutori o curatori a cui possano attingere anche i giudici competenti;

k) la verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero non accompagnato;

l) la formulazione di proposte ovvero di pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardino l'infanzia e l'adolescenza, di competenza della Regione e degli enti locali.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, l'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore;

a) stipula apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di specifiche attività;

b) stabilisce accordi e intese con ordini professionali e associazioni di categoria, nonché con organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;

c) sostiene studi, ricerche e scambi di esperienze negli ambiti della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) attiva interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori;

e) collabora con l'Assessorato regionale competente per l'avvio di campagne di comunicazione e di sensibilizzazione contro il maltrattamento e l'abuso a danno dei minori, per il sostegno dell'affido di minori, per la promozione del ruolo genitoriale.

4. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore ha sede presso il Consiglio regionale e si avvale di apposita struttura nonché opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di politiche e di servizi sociali.

5. La Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la composizione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore (11).

6. Il Garante regionale dei diritti del Minore, in qualità di Presidente dell'Ufficio del Garante, è nominato dal Consiglio regionale tra persone di età non superiore a sessantacinque anni, in possesso di laurea magistrale o specialistica, con documentata esperienza almeno decennale, maturata nell'ambito delle politiche educative e socio-sanitarie, con particolare riferimento alle materie concernenti l'età evolutiva e le relazioni familiari. È eletto il candidato che ottiene i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione (12).

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

6-bis. L'incarico di cui al comma 6 ha durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico è incompatibile con i seguenti profili:

1) i membri del Parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di altre cariche elettive;

2) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende USL e delle aziende ospedaliere regionali;

3) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione;

4) i lavoratori dipendenti di enti locali che operano nell'ambito dei servizi alla persona;

5) i magistrati dei tribunali per i minorenni e coloro che svolgono funzione di giudice onorario presso gli stessi tribunali (13).

---

(11) Vedi, al riguardo, il Reg. 11 novembre 2008, n. 23.

(12) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 25, lett. a), L.R. 31 dicembre 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «6. La Presidenza dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti del minore viene assegnata all'Unicef nella persona del rappresentante regionale pro-tempore.».

(13) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 25, lett. b), L.R. 31 dicembre 2007, n. 40.

… Omissis …

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi

Sezione Analisi e istruttoria documentale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Trentino-Alto Adige - Provincia autonoma di Trento

L.P. 20 dicembre 1982, n. 28 [(1)].
Istituzione dell'ufficio del difensore civico.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 dicembre 1982, n. 58.

Epigrafe
Art. 1 - Istituzione.
Art. 2 - Compiti del difensore civico.
Art. 2-bis - Compiti del difensore civico in materia ambientale.
Art. 2-ter - Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza.
Art. 3 - Modalità e procedure d'intervento.
Art. 3-bis - Interventi in materia ambientale.
Art. 4 - Informazione del difensore civico.
Art. 5 - Relazione del difensore civico.
Art. 6 - Requisiti e nomina.
Art. 7 - Cause di incompatibilità.
Art. 8 - Durata - Revoca e disposizioni per la nuova designazione.
Art. 9 - Adempimenti del difensore civico.
Art. 10 - Indennità e rimborso spese.
Art. 11
Art. 11-bis
Art. 12
Artt. 13-14

Art. 1
Istituzione.

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio provinciale l'ufficio del difensore civico [(2)].

2. Le funzioni, l'organizzazione dell'ufficio e le modalità di nomina del difensore civico sono regolate dalla presente legge.

(2) Comma sostituito dall'*art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11*.

Art. 2
Compiti del difensore civico.

1. Spetta al difensore civico seguire, su richiesta degli interessati, l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti posti in essere dalla Provincia, nonché degli enti titolari di delega, limitatamente, questi ultimi, alle funzioni delegate, ad eccezione dei comuni, in modo che ne siano assicurate la tempestività e la regolarità, segnalando altresì al Presidente della Giunta provinciale eventuali ritardi, irregolarità e disfunzioni, nonché le cause delle stesse.

2. Il difensore civico interviene inoltre per assicurare l'esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti dei soggetti di cui al primo comma, ai sensi delle vigenti

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

disposizioni in materia. Lo svolgimento di tali funzioni avviene secondo quanto stabilito dall'articolo 3, in quanto applicabile (3).
3. Il difensore civico svolge la sua attività in piena libertà ed indipendenza.
4. Previa stipula di apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, l'attività del difensore civico potrà riguardare l'adozione degli atti e lo svolgimento dei procedimenti di comuni e di altri enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta. In tali casi i riferimenti al Presidente della Giunta provinciale contenuti nel primo comma del presente articolo e nel secondo comma dell'articolo 3 si intendono fatti nei confronti dei legali rappresentanti degli enti di cui al presente comma (4).

(3) Comma aggiunto dall'*art. 1 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15*.
(4) Comma aggiunto dall'*art. 1 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32*.

Art. 2-bis

Compiti del difensore civico in materia ambientale.

1. Con riguardo alla materia della tutela ambientale il difensore civico, oltre ai compiti attribuitigli dall'articolo 2, svolge le seguenti attività:

a) raccoglie informazioni, d'ufficio o su richiesta di cittadini singoli o associati, su attività o omissioni dei soggetti di cui all'articolo 2 suscettibili di recare danno all'ambiente o comunque in violazione di norme volte a tutelare l'ambiente;

b) può richiedere le informazioni di cui alla lettera a) anche a soggetti diversi da quelli dell'articolo 2 (5).

(5) Articolo aggiunto dall'*art. 2 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15*.

Art. 2-ter

Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza.

1. Il difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, sanciti dagli ordinamenti internazionale, europeo, statale e provinciale, e in particolare dalla dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, dalla convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 27 maggio 1991, n. 176*, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, ratificati e resi esecutivi ai sensi della *legge 11 marzo 2002, n. 46*, nonché dalla convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 20 marzo 2003, n. 77*.
2. Il difensore civico svolge le sue funzioni in materia di diritti dei minori coinvolgendo le famiglie interessate e perseguendo l'effettivo esercizio di questi diritti, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle decisioni del minore, se egli è capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della sua personalità riconoscendo e rispettando il preminente ruolo educativo spettante alla famiglia cui appartiene il minore.
3. Il difensore civico accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di questi diritti e

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

intervenendo presso i soggetti competenti. Nell'esercizio di tali funzioni il difensore civico, in particolare:

a) segnala ai soggetti competenti situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario o di ostacoli a tale esercizio da parte del genitore affidatario; in questa sede può proporre ai soggetti competenti l'adozione di interventi per prevenire rischi o rimediare a danni o violazioni dei diritti dei minori;

b) segnala ai soggetti competenti i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;

c) chiede ai soggetti competenti di esercitare i loro poteri in materia di assistenza prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali;

d) segnala ai soggetti competenti eventuali inadempienze dei loro dipendenti.

4. Il difensore civico, utilizzando spazi idonei di ascolto, raccoglie direttamente dalla voce dei bambini, degli adolescenti e degli adulti esigenze, istanze e proposte. Per promuovere il miglioramento della condizione dei minori il difensore civico, in particolare:

a) formula proposte per migliorare il sistema normativo e i servizi finalizzati a tutelare i diritti dei minori;

b) propone ai soggetti competenti iniziative di formazione, in particolare sui diritti dei minori, rivolte a operatori della scuola e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, e agli operatori delle strutture giudiziarie;

c) promuove sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia impegnate nella tutela dei diritti dei minori, i privati e le autorità giudiziarie;

d) facilita la realizzazione di iniziative da parte della Provincia, degli enti locali e dei privati volte a favorire la tutela dei minori e, in particolare, la prevenzione e il trattamento di situazioni di abuso o disadattamento;

e) promuove iniziative dei soggetti competenti volte a individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a svolgere attività di tutela, di curatela e d'amministrazione di sostegno, nonché a fornire consulenza e sostegno ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

5. Il difensore civico promuove iniziative per sensibilizzare i minori, le famiglie, gli operatori e la società sui problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. Nell'esercizio di questi compiti il difensore civico, in particolare:

a) promuove la realizzazione di iniziative d'informazione destinate a sensibilizzare i minori sui loro diritti e per la diffusione di una cultura che rispetti i diritti del minore;

b) anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e i mezzi d'informazione promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle nuove tecnologie di relazionalità e interconnessione;

c) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito provinciale trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

d) collabora con il comitato provinciale per le comunicazioni per sensibilizzare gli organi d'informazione e le istituzioni ad un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;

e) fornisce al pubblico, ai minori, alle persone e agli organi che si occupano della materia informazioni sui diritti dei minori;

f) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

6. La Giunta provinciale acquisisce le osservazioni del difensore civico in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti e ai suoi disegni di legge in materia di minori (6).

(6) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Art. 3

Modalità e procedure d'intervento.

1. Chiunque abbia in corso una pratica presso gli uffici della Provincia o degli enti di cui all'articolo 2 della presente legge ha diritto di chiedere agli stessi, per iscritto, notizie sullo stato della pratica.

Decorsi 20 giorni dalla richiesta senza che abbia ricevuto risposta o ne abbia ricevuta una insoddisfacente, può chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Questi, previa comunicazione all'amministrazione competente, chiede al funzionario responsabile del servizio di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. Successivamente, tenuto conto delle esigenze del servizio e sentito il parere del funzionario responsabile del medesimo, il difensore civico stabilisce il termine massimo per il perfezionamento della pratica dandone immediata notizia per conoscenza al Presidente della Giunta provinciale.

3. Trascorso il termine di cui al comma precedente, il difensore civico comunica all'amministrazione competente gli ulteriori ritardi verificatisi.

4. Nei confronti del personale preposto ai servizi, che ostacoli con atto od omissioni lo svolgimento della sua funzione, il difensore civico può proporre agli organi competenti dell'amministrazione di appartenenza la promozione dell'azione disciplinare, a norma dei rispettivi ordinamenti.

4-bis. Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

4-ter. Il difensore civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizie di possibili ritardi o disfunzioni.

5. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio (7).

(7) Articolo modificato dall'*art. 2 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32*.

Art. 3-bis

Interventi in materia ambientale.

1. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera a) dell'articolo 2-bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può intervenire presso l'amministrazione competente secondo le modalità di cui all'articolo 2.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

2. Nell'esercizio dei compiti di cui alla lettera b) dell'articolo 2-bis il difensore civico, raccolte le informazioni necessarie, può segnalare ai soggetti competenti gli interventi ritenuti opportuni, compresa, eventualmente, l'azione di risarcimento del danno ambientale [8].

(8) Articolo aggiunto dall'*art. 3 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15*.

Art. 4

Informazione del difensore civico.

1. Il difensore civico può richiedere per iscritto copia degli atti, dei provvedimenti e - anche in forma orale - altre notizie che ritenga utili per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali. La richiesta va rivolta, per la Provincia e gli altri enti di cui all'articolo 2, al capo del servizio interessato, che è tenuto ad ottemperarvi [9].

(9) Articolo sostituito dall'*art. 4 della L.P. 12 luglio 1991, n. 15*.

Art. 5

Relazione del difensore civico [10].

1. Il difensore civico invia annualmente al Consiglio provinciale una relazione sull'attività svolta con eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative [11].
2. Qualora il difensore civico lo ritenga opportuno, trasmette al Consiglio provinciale anche delle relazioni saltuarie e puntuali.
2-bis. Il difensore civico può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni consiliari, in ordine a problemi particolari inerenti alle proprie attività [12].
2-ter. La commissione consiliare può convocare il difensore civico per avere chiarimenti sull'attività svolta [13].
2-quater. I consiglieri provinciali possono chiedere al difensore civico notizie ed informazioni connesse allo svolgimento della relativa funzione [14].
2-quinquies. Può altresì prospettare alle singole amministrazioni situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitandone gli opportuni provvedimenti [15].

(10) Articolo modificato dall'*art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11* e dall'*art. 3 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32*.
(11) Comma sostituito dal *comma 1 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6*.
(12) Comma aggiunto dal *comma 2 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6*.
(13) Comma aggiunto dal *comma 2 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6*.
(14) Comma aggiunto dal *comma 2 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6*.
(15) Comma aggiunto dal *comma 2 dell'art. 1 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6*.

Art. 6

Requisiti e nomina.

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso [16].
2. Il difensore civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni [17].
2-bis. Il difensore civico non è immediatamente rieleggibile [18].

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

(16) Comma sostituito dall'*art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11*.
(17) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.
(18) Comma aggiunto dall'*art. 2 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6*.

Art. 7

Cause di incompatibilità.

1. L'ufficio del difensore civico non è compatibile con le funzioni di:

1) membro del Parlamento, membro del Consiglio regionale, provinciale e comunale, dell'assemblea o della giunta comprensoriale;

2) magistrato della Corte dei conti assegnato al controllo degli atti della Provincia, amministratore di enti, istituti e aziende pubbliche;

3) amministratore di enti e imprese a partecipazione pubblica ovvero titolare, amministratore e dirigente di enti e imprese vincolate con la Provincia da contratti di opere o di somministrazione ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Provincia.

2. La nomina a difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

3. Qualora si verifichi una delle cause di incompatibilità stabilite dal presente articolo, l'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale dichiara la decadenza del difensore civico (19).

4. Il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni, qualora intenda presentarsi quale candidato alle elezioni provinciali, regionali o nazionali, almeno sei mesi prima della rispettiva data di scadenza elettorale; in caso di scioglimento anticipato del Consiglio provinciale o regionale, della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, il difensore civico è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni entro i sette giorni successivi alla data del rispettivo decreto di scioglimento.

(19) Comma modificato dall'*art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11*.

Art. 8

Durata - Revoca e disposizioni per la nuova designazione.

1. Il difensore civico dura in carica quanto il Consiglio provinciale che l'ha nominato e comunque continua ad esercitare provvisoriamente le proprie funzioni fino alla nomina del successore.

2. Il Consiglio provinciale, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti ed a scrutinio segreto, può revocare la nomina del difensore civico per gravi motivi connessi all'esercizio delle funzioni dello stesso.

3. Qualora il mandato del difensore civico venga a cessare per qualunque motivo diverso dalla scadenza, il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio immediatamente successivo la nuova nomina (20).

4. (Omissis)

(20) Articolo modificato dall'*art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11*.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Art. 9

Adempimenti del difensore civico.

1. Il difensore civico, entro trenta giorni dalla nomina, è tenuto a dichiarare al Consiglio provinciale:

1) la inesistenza o la cessazione delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7;

2) la intervenuta dichiarazione, ai fini fiscali, di tutti i propri redditi.

2. La mancanza o la infedeltà delle dichiarazioni di cui al comma precedente, in qualsiasi momento accertata, comporta la pronuncia della decadenza del difensore civico da parte del Consiglio provinciale (21).

(21) Articolo modificato dall'*art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11*.

Art. 10

Indennità e rimborso spese (22).

1. Al difensore civico spetta un trattamento economico pari a 2/3 dell'indennità di carica, con esclusione della diaria, percepita dai consiglieri regionali. Allo stesso spettano inoltre le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella dei consiglieri regionali della Regione Trentino-Alto Adige.

(22) Articolo modificato dall'*art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11*, ora sostituito dall'*art. 3 della L.P. 7 marzo 1997, n. 6*.

Art. 11

1. Il Consiglio provinciale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, emanerà entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento contenente le norme sul funzionamento dell'ufficio del difensore civico (23).

2. Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo ai suoi compiti in materia di diritti dei minori (24).

(24) Articolo sostituito dall'*art. 1, L.P. 5 novembre 1984, n. 11*.
(23) Comma aggiunto, senza indicazione numerica, dall'*art. 3, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*. L'indicazione del numero di comma è stata inserita redazionalmente per uniformità.

Art. 11-bis

1. La Presidenza del Consiglio provinciale su proposta del difensore civico può decidere l'attivazione di recapiti periodici periferici per il difensore medesimo previo accordo con gli enti pubblici che dovranno ospitare in modo idoneo il recapito medesimo.

2. Per la propria attività di contatto con le sedi amministrative degli enti pubblici aventi sede in Roma, il difensore civico può avvalersi della collaborazione del servizio attività di collegamento in Roma della Provincia autonoma di Trento (25).

(25) Articolo aggiunto dall'*art. 4 della L.P. 5 settembre 1988, n. 32*.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Art. 12

... (26)

(26) Articolo abrogato dall'*art. 1 della L.P. 5 novembre 1984, n. 11*.

Artt. 13-14

... (27)

(27) Articoli esclusivamente finanziari. Si omette il testo.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi
Sezione Analisi e istruttoria documentale

Legge abrogata

Trentino-A.A./Trento: Provincia autonoma

L.P. 3 aprile 2007, n. 10 [(1)].
Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza [(2)].

(1) Pubblicata nel Trentino-Alto Adige 17 aprile 2007, n. 16, Suppl. n. 2.
(2) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Epigrafe
Premessa
Art. 1 - Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza
Art. 2 - Funzioni del garante
Art. 3 - Rapporti istituzionali
Art. 4 - Informazione del garante
Art. 5 - Rapporti con il difensore civico e con le strutture provinciali
Art. 6 - Requisiti e nomina
Art. 7 - Cause d'incompatibilità
Art. 8 - Durata, revoca e nuova nomina
Art. 9 - Dichiarazioni del garante
Art. 10 - Indennità e rimborsi spese
Art. 11 - Disposizioni organizzative
Art. 12 - Disposizione transitoria
Art. 13 - Disposizione finanziaria
Art. 14 - Entrata in vigore

Il Consiglio provinciale ha approvato
Il Presidente della provincia
Promulga la seguente legge:

Art. 1
Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza

[1. È istituito, presso il Consiglio provinciale, il garante provinciale dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il garante salvaguarda e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, ancorché non in possesso della cittadinanza italiana, sanciti dall'ordinamento internazionale, europeo, nazionale e provinciale, in particolare dalla Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con speciale riferimento al suo preambolo e ai suoi principi, dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 27 maggio 1991, n. 176*, dai suoi protocolli opzionali, fatti a New York il 6 settembre 2000, ratificati e resi esecutivi ai sensi della *legge 11 marzo 2002, n. 46*, nonché dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della *legge 20 marzo 2003, n. 77*.
3. Il garante opera in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale] [(3)].

(3) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Art. 2

Funzioni del garante

[1. Il garante svolge le funzioni previste da quest'articolo perseguendo, anche tramite il coinvolgimento delle famiglie interessate, l'effettivo esercizio dei diritti del minore, in un contesto di tutela della dignità umana, di valutazione delle sue eventuali decisioni, ove capace di reale discernimento, e di positivo sviluppo della sua personalità.

2. II garante accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio di tali diritti e intervenendo presso le autorità competenti per assicurarne la tutela e il sostegno. Nell'esercizio di tale funzione il garante provvede, in particolare, a:

a) segnalare ai servizi sociali o all'autorità giudiziaria situazioni suscettibili di richiedere interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario in materia di tutela dei minori, anche in caso di mancato esercizio del diritto di visita da parte del genitore non affidatario, ovvero di ostacoli a tale esercizio da parte del coniuge affidatario; in tale sede può anche proporre agli organi competenti l'adozione di specifici interventi per prevenire o rimediare a rischi, danni o violazioni dei diritti dei minori;

b) segnalare alle competenti amministrazioni pubbliche i fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico;

c) richiedere agli organi provinciali competenti l'esercizio del potere di vigilanza ad essi demandato dall'ordinamento sull'assistenza prestata ai minori accolti presso servizi socio-assistenziali;

d) segnalare agli enti competenti eventuali inadempimenti dei propri dipendenti con riferimento alle funzioni ad essi demandate in materia socio-assistenziale.

3. Il garante raccoglie direttamente dalla voce dei bambini, predisponendo un idoneo locale di ascolto, degli adolescenti e degli adulti, esigenze, istanze e proposte. Per promuovere il miglioramento della condizione dei minori il garante provvede, in particolare, a:

a) formulare proposte per migliorare il sistema normativo e il sistema dei servizi finalizzati a tutelare l'esercizio dei diritti dei minori;

b) proporre ai soggetti competenti iniziative di formazione, in particolare sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, rivolte a operatori della scuola e del volontariato, agli operatori addetti ai servizi e alle strutture socio-assistenziali e sanitarie, pubbliche o private, nonché, previa intesa con l'autorità giudiziaria ed amministrativa statale competente, agli operatori delle strutture giudiziarie;

c) perseguire sinergie tra le amministrazioni pubbliche della provincia impegnate nella tutela dell'infanzia

o dell'adolescenza, i soggetti privati e le autorità giudiziarie;

d) facilitare, mediante proposte e anche in funzione di coordinamento, la realizzazione di iniziative da parte della Provincia, degli enti locali e dei soggetti del privato sociale, volte a favorire la tutela dei minori e, in particolare, la prevenzione e il trattamento di situazioni di abuso e disadattamento;

e) promuovere iniziative degli enti competenti volte a individuare, selezionare e preparare le persone disponibili a svolgere attività di tutela, di curatela e d'amministrazione di sostegno, nonché a fornire consulenza e sostegno ai tutori, ai curatori e agli amministratori di sostegno.

4. Il garante promuove iniziative per sensibilizzare i minori stessi, le famiglie, gli operatori e la società rispetto ai problemi dell'infanzia e dell'adolescenza. Nell'esercizio di tale compito il garante in particolare:

a) promuove la realizzazione di iniziative d'informazione destinate alla sensibilizzazione dei bambini e degli adolescenti rispetto ai loro diritti;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

b) promuove, anche in collaborazione con la Provincia, gli enti locali e i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti del minore;

c) monitora, in collaborazione con il comitato provinciale per le comunicazioni, la programmazione televisiva, la comunicazione a mezzo stampa e altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, sotto il profilo della percezione e della rappresentazione infantile, segnalando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli altri organi competenti le eventuali trasgressioni commesse;

d) promuove iniziative per facilitare la creazione di un nuovo rapporto tra i minori e gli organi di informazione, con l'intento di sviluppare nei minori capacità critiche e di suscitare negli organi di informazione una maggiore sensibilità e rispetto verso l'infanzia, al fine di difenderne i diritti e tutelarne l'immagine;

e) fornisce ai mezzi di comunicazione, al pubblico, ai minori, alle persone e agli organi che si occupano dell'infanzia o dell'adolescenza informazioni sull'esercizio dei diritti dei minori;

f) intrattiene rapporti di scambio, di studio o di ricerca con organismi pubblici e privati] (4).

(4) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Art. 3

Rapporti istituzionali

[1. Il garante invia annualmente, entro il mese di marzo, al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio delle autonomie locali una relazione sull'attività svolta, con eventuali suggerimenti e proposte di contenuto normativo e amministrativo.

2. La Provincia dà adeguata pubblicità all'attività del garante e assicura la diffusione annuale della relazione di cui al comma 1.

3. Il garante può trasmettere al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Consiglio delle autonomie locali relazioni non periodiche, che affrontano problematiche specifiche concernenti l'infanzia e l'adolescenza fornendo eventuali soluzioni e richiedendo eventuali interventi.

4. Il garante può essere sentito dalle commissioni consiliari in ordine ai problemi e alle iniziative inerenti i bisogni, i diritti e gli interessi dei minori. Il garante può inoltre chiedere di essere sentito dalle commissioni consiliari competenti secondo le modalità previste dal regolamento interno del Consiglio provinciale. I consiglieri provinciali possono chiedere direttamente al garante notizie e informazioni connesse allo svolgimento delle sue funzioni.

5. La Giunta provinciale acquisisce le osservazioni del garante in merito agli atti amministrativi generali, ai regolamenti e ai suoi disegni di legge in materia d'infanzia e di adolescenza.

6. Il garante si coordina con gli altri garanti o tutori dell'infanzia istituiti a livello statale o regionale e collabora con i tribunali per i minorenni, in particolare in materia di affidamento familiare e di adozione; mantiene costanti rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali preposti alla tutela dei diritti dei minori] (5).

(5) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Art. 4

Informazione del garante

[1. Il garante ha diritto di accesso agli atti delle amministrazioni nei confronti delle quali svolge le sue funzioni e che riguardano la condizione e i diritti dei minori. Può chiedere informazioni d'ufficio o su richiesta di cittadini, singoli o associati] (6).

(6) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Art. 5

Rapporti con il difensore civico e con le strutture provinciali

[1. Il difensore civico e il garante si segnalano reciprocamente situazioni d'interesse comune e coordinano la propria attività nell'ambito delle loro competenze.
2. Il garante collabora con gli assessori e le strutture provinciali competenti in materia di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza] (7).

(7) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Art. 6

Requisiti e nomina

[1. Il garante è nominato dal Consiglio provinciale con votazione a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio (8).
2. Per la nomina a garante sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o equipollenti, in lettere, filosofia, servizio sociale, scienza dell'educazione, psicologia, sociologia o equipollenti, in medicina con specializzazione in pediatria;

b) competenza nel settore della tutela dei diritti umani e dell'infanzia, maturata preferibilmente con esperienza professionale almeno quinquennale in materia di età evolutiva e di relazioni familiari, o esperienza nel campo del sostegno all'infanzia, della prevenzione del disagio o della devianza minorile] (9).

(8) Comma così modificato dall'*art. 51, comma 1, L.P. 12 settembre 2008, n. 16*.
(9) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Art. 7

Cause d'incompatibilità

[1. La funzione del garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, con qualsiasi carica elettiva e con qualsiasi incarico nell'ambito di associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia, di partiti politici o di sindacati.
2. Il garante deve dimettersi entro l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature se si presenta come candidato ad elezioni circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali, politiche o europee] (10).

(10) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Art. 8

Durata, revoca e nuova nomina

[1. Il garante dura in carica tre anni e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del successore. Può essere rieletto per sole due volte.
2. Il Consiglio provinciale, deliberando a maggioranza dei due terzi dei componenti e a scrutinio segreto, può revocare il garante per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, per violazioni di legge o per accertata inefficienza.
3. Se il mandato del garante cessa per qualunque motivo diverso dalla scadenza il Presidente del Consiglio provinciale provvede agli adempimenti necessari per la nuova nomina] (11).

(11) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Art. 9

Dichiarazioni del garante

[1. Entro trenta giorni dalla sua nomina il garante dichiara alla Presidenza del Consiglio provinciale:

a) l'inesistenza o la cessazione delle situazioni d'incompatibilità;

b) l'intervenuta dichiarazione fiscale dei suoi redditi.

2. La mancanza o l'infedeltà delle dichiarazioni comporta la decadenza del garante, accertata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale. Allo stesso modo comporta decadenza il verificarsi, nel corso del mandato, di una delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 7] (12).

(12) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Art. 10

Indennità e rimborsi spese

[1. Al garante spetta un trattamento economico pari al cinquanta per cento dell'indennità percepita dai consiglieri provinciali, con esclusione della diaria. Inoltre gli spettano le indennità di missione e i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento del suo incarico, in misura identica a quella dei consiglieri provinciali (13)] (14).

(13) Comma così modificato dall'*art. 51, comma 2, L.P. 12 settembre 2008, n. 16*.
(14) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Art. 11

Disposizioni organizzative

[1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, disciplina le modalità organizzative e di funzionamento dell'attività del garante, secondo principi di economicità e di razionalizzazione della spesa.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. La Presidenza del Consiglio può attivare idonei recapiti periferici per il garante, su proposta di quest'ultimo e localizzandoli preferibilmente presso la sede di enti pubblici, previo accordo con gli stessi.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il garante si avvale dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani di cui all'*articolo 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5* concernente "Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della *legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5* (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)", e degli altri osservatori istituiti dalla Provincia, secondo criteri e modalità stabiliti d'intesa con la stessa; per i rapporti con gli enti pubblici aventi sede a Roma il garante può avvalersi della competente struttura della Provincia] (15).

(15) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4, L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Art. 12

Disposizione transitoria

[1. Il Presidente del Consiglio provinciale iscrive all'ordine del giorno del Consiglio la nomina del garante entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 11] (16).

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

(16) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4*, *L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Art. 13

Disposizione finanziaria

[1. All'autorizzazione delle spese e alla copertura degli oneri derivanti da questa legge provvede il Consiglio provinciale con il proprio bilancio] (17).

(17) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4*, *L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Art. 14

Entrata in vigore

[1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia] (18).

(18) La presente legge è stata abrogata dall'*art. 4*, *L.P. 11 febbraio 2009, n. 1*.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Regione Umbria

L.R. 23 gennaio 1997, n. 3 [(1)].
Riorganizzazione della rete di protezione sociale regionale e riordino delle funzioni socio-assistenziali [(2)].

(1) Pubblicata nel B.U. Umbria 29 gennaio 1997, n. 6.

(2) Vedi anche, per l'istituzione del fondo per la non autosufficienza, la *L.R. 4 giugno 2008, n. 9*.

… Omissis …

Art. 11
Centro regionale per l'infanzia e l'età evolutiva.

1. È istituito presso la Giunta regionale il Centro regionale per l'infanzia e l'età evolutiva, quale strumento conoscitivo per la programmazione e il coordinamento delle politiche per l'infanzia. Esso svolge, mediante le strutture della Giunta regionale, i seguenti compiti:

a) attività di documentazione, studio, ricerca sulla condizione di vita dell'infanzia delle donne e delle famiglie a supporto dell'Osservatorio di cui all'art. 37 e delle attività di programmazione dei soggetti pubblici;

b) elaborazione di linee di indirizzo e di intervento in relazione ai diritti, ai bisogni e ai doveri dell'età evolutiva, alla promozione del benessere dell'infanzia, alla responsabilità degli adulti nonché alla definizione di piani intersettoriali di azione per l'infanzia;

c) promozione di forme di partecipazione delle bambine e dei bambini alla progettazione di spazi ed interventi che li riguardano;

d) monitoraggio della qualità degli interventi e dei servizi per l'infanzia e valutazione dell'efficienza e dell'efficacia.

2. La Giunta regionale promuove, mediante l'attività del Centro, raccordi interistituzionali per il coordinamento delle attività rivolte all'infanzia, attraverso forme di partecipazione, accordi di programma, rapporti convenzionali con i Comuni, le Province e gli altri soggetti pubblici e privati.

… Omissis …

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi

Sezione Analisi e istruttoria documentale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

Regione Veneto

L.R. 9 agosto 1988, n. 42 [(1)].
Istituzione dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori [(2)].

(1) Pubblicata nel B.U. Veneto 12 agosto 1988, n. 47.

(2) Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 8, terzo comma, e dall'*art. 10, quinto comma, L.R. 22 luglio 1997, n. 27*.

Epigrafe

Art. 1 - Istituzione.
Art. 2 - Funzioni.
Art. 3 - Struttura dell'Ufficio.
Art. 4 - Elezione.
Art. 5 - Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza.
Art. 6 - Revoca.
Art. 7 - Trattamento economico.
Art. 8 - Collegamenti istituzionali.
Art. 9 - Rapporti con il Difensore civico.
Art. 10 - Norma finanziaria.

Art. 1
Istituzione.

1. È istituito nella Regione Veneto l'Ufficio di protezione e pubblica tutela di minori.

2. Il pubblico tutore svolge la sua attività a tutela di minori in piena libertà e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.

3. Le modalità di nomina, le funzioni e il loro esercizio sono disciplinati dalla presente legge.

Art. 2
Funzioni.

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori svolge le seguenti funzioni:

a) reperisce, seleziona e prepara persone disponibili a svolgere attività di tutela e di curatela e dà consulenza e sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

b) vigila sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine alla svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo di cui all'*art. 2, legge n. 698 del 1975* che vengono delegati ai comuni che possano esercitarli tramite le unità locali socio-sanitarie;

c) promuove, in collaborazione con gli enti locali, iniziative per la prevenzione e il trattamento dell'abuso e del disadattamento;

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

d) promuove, in collaborazione con gli enti locali e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

e) esprime, su richiesta dei competenti organi regionali, pareri sulle proposte di provvedimenti normativi e di atti di indirizzo riguardanti i minori che la Regione intende emanare;

f) segnala ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria situazioni che richiedono interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziario;

g) segnala alle competenti amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo, urbanistico.

Art. 3

Struttura dell'Ufficio.

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate.

2. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio provvede, sentito il pubblico tutore, la Giunta regionale con propria deliberazione.

3. Per il funzionamento dell'Ufficio nelle sedi decentrate il pubblico tutore si avvale, secondo le indicazioni della Giunta regionale, del personale amministrativo e dell'area psico-sociale-educativa della pianta organica di cui all'*art. 5, legge regionale 11 marzo 1986, n. 8*.

3-bis. Al pubblico tutore dei minori si applica quanto previsto dal comma 4-ter dell'*articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1*, intendendosi sostituito il termine "Presidente delle Commissioni consiliari" con "pubblico tutore dei minori" (3).

4. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 2, l'Ufficio opera in collegamento con i servizi pubblici che hanno competenza sui minori e si avvale per studi e indagini sulla situazione minorile dell'osservatorio permanente di cui all'*art. 3, legge regionale 28 giugno 1988, n. 29*, riguardante «Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani».

(3) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 2, L.R. 30 gennaio 2004, n. 1*.

Art. 4

Elezione.

1. Il titolare dell'Ufficio è eletto dal Consiglio regionale con maggioranza di due terzi degli aventi diritto.

2. Dura in carica 5 anni.

3. Le funzioni del titolare sono prorogate fino all'insediamento del successore.

4. Il titolare dell'Ufficio è rieleggibile una sala volta.

5. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato il Consiglio regionale è convocato per provvedere all'elezione del nuovo titolare dell'Ufficio.

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

6. Qualora il mandato venga a cessare prima della scadenza, per qualunque causa, la nuova elezione è posta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale successiva al verificarsi della cessazione del mandato.

Art. 5

Requisiti, cause di incompatibilità, decadenza.

1. Per l'elezione a titolare dell'Ufficio sono richiesti i requisiti imposti dalla legge per l'elezione a consigliere regionale, la laurea in giurisprudenza o equipollenti, o in lettere, filosofia, pedagogia o equipollenti, adeguata esperienza nel campo minorile, accertata dal Consiglio regionale sulla base del curriculum presentato.

2. Non possono ricoprire l'Ufficio:

a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, gli amministratori di comuni o province;

b) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo, il coordinatore sociale delle unità locali socio-sanitarie e delle aziende ospedaliere;

c) i componenti degli organi dirigenti nazionali, regionali e provinciali di partiti politici e di associazioni sindacali;

d) i componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;

e) i dipendenti regionali, degli enti locali e degli enti, istituti, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo regionale;

f) i funzionari pubblici che, per ragioni del loro ufficio, svolgono attività di controllo su atti o organi regionali o di enti locali.

3. L'Ufficio è comunque incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione.

4. In caso di incompatibilità si applicano le procedure previste per i consiglieri regionali (4).

---

(4) Articolo così sostituito dall'*art. 51, L.R. 5 febbraio 1996, n. 6*.

Art. 6

Revoca.

1. Il Consiglio regionale, con deliberazione assunta a scrutinio segreto e con la medesima maggioranza prevista per la elezione, può revocare il titolare dell'Ufficio per gravi o ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

2. Il titolare dell'Ufficio qualora lo richieda, è ascoltato in seduta pubblica dal Consiglio regionale.

Art. 7

Trattamento economico.

1. Al titolare dell'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spettano l'indennità, la diaria a titolo di rimborso spese, il rimborso spese di trasporto e il trattamento di

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3286 / 3396 / 3363 - Fax 075.576.3270
http://www.crumbria.it
e-mail: mariani.seriana@crumbria.it

missione previsti dalla *legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5*, per i consiglieri regionali e secondo le modalità per gli stessi previste [(5)].

(5) Articolo prima sostituito dall'*art. 2, L.R. 31 ottobre 1996, n. 33*, poi dall'*art. 60, secondo comma, L.R. 3 febbraio 1998, n. 3*.

Art. 8

Collegamenti istituzionali.

1. L'Ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori riferisce periodicamente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare.

2. L'Ufficio presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può essere sentito dalle competenti commissioni consiliari.

3. Ove rilevi gravi situazioni di rischio o di danno per i minori, l'Ufficio riferisce ai competenti consigli comunali.

4. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della Regione o indipendenti.

Art. 9

Rapporti con il Difensore civico.

1. Il difensore civico e il titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando la propria attività nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 10

Norma finanziaria.

1. All'onere di lire 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1988 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 84100 «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese correnti» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1988 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 61444 denominato «Spese per l'istituzione e il funzionamento dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori» con lo stanziamento di lire 150 milioni per competenza e per cassa.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1988 lo stanziamento del cap. 61444 verrà determinato dal provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali a norma dell'*art. 32-bis della L.R. 9 dicembre 1977, n. 72*, come modificata dalla *L.R. 7 settembre 1982, n. 43*.